SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 166/L

LEGGE 11 luglio 2002, n. **176.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998.

02G0194

LEGGE 11 luglio 2002, n. **177.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000.

02G0195

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 167

Ministero delle attività produttive

DECRETO 10 luglio 2002.

Graduatorie regionali ordinarie e speciali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2001 del «settore commercio» - 13º bando di attuazione.

02A09864

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Acerra, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Acerra (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sedici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acerra (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Fiamma Spena è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 luglio 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Acerra (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 14 maggio 2002, da sedici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 17127/Gab./VI Sett. del 15 maggio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acerra (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Fiamma Spena.

Roma, 16 luglio 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A10217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di San Germano Vercellese, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Germano Vercellese (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, di cui sette rese in un atto contestuale non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Germano Vercellese (Vercelli) è sciolto.

Art. 2

Il dottor Lucio Marotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 luglio 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Germano Vercellese (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 26 giugno 2002, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri, di cui sette rese in un atto contestuale, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vercelli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2841.13-4 Gab. del 28 giugno 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Germano Vercellese (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Lucio Marotta.

Roma, 16 luglio 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A10224

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2002.

Inserimento degli uffici di statistica dell'Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» ed, in particolare, gli articoli 2, comma 1, lettera *g)* e 4 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1991 che ha disposto, tra l'altro, che gli uffici di statistica dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) e dell'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli enti locali (INADEL) facessero parte del sistema statistico nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1996, che ha provveduto ad inserire l'ufficio di statistica dell'Istituto nazionale della nutrizione nel sistema statistico nazionale;

Considerato che con decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) e l'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (INADEL), i cui uffici di statistica erano stati inseriti nel sistema statistico nazionale con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1991, sono stati soppressi con contestuale affidamento dei relativi compiti all'Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), istituito dal medesimo decreto legislativo n. 479 del 1994;

Considerato che con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, l'Istituto nazionale della nutrizione (INN), il cui ufficio di statistica era stato inserito nel sistema statistico nazionale con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1996, è stato trasformato in Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) il quale è subentrato, tra l'altro, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del predetto Istituto nazionale della nutrizione;

Considerato che con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), azienda autonoma facente parte con il proprio ufficio di statistica del sistema statistico nazionale, è stata soppressa ed è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la quale è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della predetta azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Ritenuto opportuno che, in considerazione dell'attività svolta, facciano parte del sistema statistico nazionale gli uffici di statistica dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

Sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, titolari di funzioni di vigilanza sull'INPDAP, e il Ministro delle politiche agricole e forestali, titolare di funzioni di vigilanza sull'INRAN e sull'AGEA;

Sentito il presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale è stata conferita la delega di funzoni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini;

Decreta:

1. Gli uffici di statistica dell'Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Roma, 28 maggio 2002

p. *Il Presidente:* FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 240

02A09775

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 luglio 2002.

Modifiche al decreto direttoriale 31 maggio 2000 concernente le caratteristiche tecniche dei depositi fiscali di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita dei generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quella recata da direttive CEE, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività, inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, regolamento recante, tra l'altro, norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1999, n. 202, 9 giugno 2000, n. 170 e 12 giugno 2002, n. 119, recanti modificazioni al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;

Visto il decreto direttoriale 31 maggio 2000, concernente le caratteristiche tecniche dei depositi fiscali con il quale è stata, tra l'altro, disposta la vigilanza permanente anche per i depositi fiscali commerciali con livello di introduzione annuo superiore a 10 milioni di kg convenzionali, ed è stata prevista, sia per i depositi produttivi che commerciali, l'installazione di una postazione di vigilanza per ogni accesso, compresi anche gli eventuali raccordi ferroviari;

Vista la proposta dell'Ente tabacchi italiani S.p.a. di allestire, presso ciascun sito produttivo e distributivo, un unico locale da adibire alla vigilanza permanente con l'installazione di un sistema di telecamere a circuito chiuso attraverso il quale è possibile controllare tutti i varchi;

Considerato che la citata soluzione tecnicamente consente di espletare il servizio di vigilanza assicurandone la funzionalità e nello stesso tempo di ridurre i relativi oneri;

Ritenuta l'opportunità di prevedere l'estensione del predetto servizio a tutti i depositi fiscali commerciali con volume di introduzioni annuali superiori a 1 milione di kg convenzionali;

Considerata, altresì, la necessità di prevedere l'adozione di meccanismi di rilevazione automatica dei quantitativi prodotti ovvero introdotti rispettivamente nei depositi fiscali di fabbricazione;

Decreta:

Art. 1.

Nell'art. 2 del decreto direttoriale 31 maggio 2000, è aggiunto il seguente comma: «l'Amministrazione valuterà, di volta in volta, l'opportunità di estendere il servizio di vigilanza permanente ai depositi commerciali con volume di introduzione annuo superiore a 1 milione di kg convenzionali»;

Art. 2.

L'art. 3 del decreto direttoriale 31 maggio 2000, è così sostituito: «I locali necessari per l'espletamento dell'attività di vigilanza fiscale permanente nei depositi fiscali abilitati all'attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati e nei depositi fiscali commerciali, devono essere strutturati in modo da garantire un controllo centralizzato attraverso monitor collegati ad un circuito di telecamere dei varchi, compresi i raccordi ferroviari del perimetro esterno nonché di ogni altra eventuale area del deposito fiscale.

La postazione di vigilanza è altresì collegata ai sistemi informatici di contabilità e dotata di linea telefonica diretta.

I citati locali devono comunque garantire una agevole attività di controllo delle movimentazioni effettuate e dei relativi documenti contabili.

Presso ogni deposito fiscale produttivo potrà essere richiesta l'installazione, a spese del depositario, di appositi meccanismi automatici appositamente sigillati per la rilevazione delle quantità di tabacchi lavorati fabbricati».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2002
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 341

02A10229

DECRETO 16 luglio 2002.

Emissione di titoli a fronte della cessione dei crediti contributivi dell'I.N.P.S. - III tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e successivamente modificato, concernente la cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.;

Considerato che l'art. 3.2 del contatto di cessione dei crediti, stipulato dall'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto del 5 novembre 1999, e l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 31 maggio 2001, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto dell'8 settembre 2000, prevedono la possibilità per l'I.N.P.S. di ottenere un ulteriore importo da corrispondersi in via anticipata da parte della società di cartolarizzazione, e da finanziarsi con l'emissione di ulteriori titoli a fronte dei crediti contributivi ceduti, cui possono aggiungersi altri crediti contributivi da cedersi dall'I.N.P.S. alla società di cartolarizzazione; e che relativamente a tali crediti contributivi è versato un corrispettivo suddiviso in una quota iniziale e in una quota finale, sempreché ciò sia stato disposto e disciplinato da uno o più nuovi decreti emessi ai sensi del comma 2 del citato art. 13 e ciò non determini una diminuzione del *rating* attribuito ai titoli inizialmente emessi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 maggio 2002, con il quale è stato dato avvio ad una terza fase dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dei citati articoli 3.2 dei contatti di cessione dei crediti, stipulati dall'I.N.P.S., rispettivamente, in data 29 novembre 1999 ed in data 31 maggio 2001;

Visti, in particolare, i commi 2, 5 e 11 del predetto art. 13, ai sensi dei quali, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5, nonché tutti gli impegni accessori che l'I.N.P.S. può assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti e che siano richiesti per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione;

Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi come modificato dal comma 4 dell'art. 102 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'incarico di consulente terzo relativo alla funzione di monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione e assolto dalle agenzie di *rating*;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e successivamente modificato, l'I.N.P.S. cede alla società di cartolarizzazione, costituita ai sensi del predetto art. 13, i crediti contributivi previdenziali verso le aziende tenute al versamento a mezzo di denuncia mensile (ivi inclusi i comuni, le province, le regioni e lo Stato) (i «Crediti aziende»), e i crediti contributivi verso gli artigiani ed i commercianti (i «Crediti artigiani e commercianti»), nonché i crediti contributivi verso le categorie dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (i «Crediti agricoli»), di seguito collettivamente indicati come «crediti ceduti», unitamente agli accessori per interessi e sanzioni civili. I crediti ceduti comprendono quelli che:

i) siano maturati alla data del 31 dicembre 2001 per tali intendendosi i crediti contributivi che il debitore non abbia provveduto a pagare alla scadenza prevista

e che siano stati o che saranno contabilizzati dall'I.N.P.S. per l'anno finanziario 2001); e

ii) non siano stati ancora riscossi dall'I.N.P.S. alla data del 31 maggio 2002 compreso; e

iii) non vengano eliminati dall'I.N.P.S. in applicazione della procedura interna di eliminazione dei crediti attualmente vigente presso l'I.N.P.S., disciplinata con delibera del consiglio di amministrazione del 10 febbraio 1998, n. 210, entro il 31 ottobre 2002.

In relazione ai crediti ceduti l'I.N.P.S. garantisce alla società di cartolarizzazione l'importo nominale minimo di € 3.667 milioni, suddiviso in € 1.962 milioni di Crediti aziende, € 1.085 milioni di Crediti artigiani e commercianti ed € 620 milioni di Crediti agricoli. L'I.N.P.S. redige appositi elenchi dei crediti ceduti entro e non oltre il 31 ottobre 2002. Il contratto di cessione disciplina l'eventuale conteggio delle eccedenze degli importi nominali di ciascuna tipologia di crediti ceduti risultante dagli elenchi ai fini del raggiungimento degli importi nominali minimi sopra riportati. Il contratto di cessione disciplina, per il caso in cui dagli elenchi dei crediti ceduti risultino carenze di crediti in relazione ad una o più delle diverse tipologie di crediti: *(i)* gli eventuali meccanismi di cessione di crediti aggiuntivi per gli anni successivi che l'I.N.P.S. è autorizzato a cedere, ove tale cessione sia consentita ai sensi di legge, o, in subordine *(ii)* gli importi che l'I.N.P.S. è autorizzato a corrispondere alla società di cartolarizzazione, Ai fini dei conteggi e delle cessioni di crediti aggiuntivi di cui sopra i Crediti aziende sono conteggiati per un importo pari ai 1000% rispetto ai Crediti agricoli e per un importo pari al 370% rispetto ai Crediti artigiani e commercianti; i Crediti artigiani e commercianti sono conteggiati per un importo pari al 27% rispetto ai Crediti aziende e per un importo pari al 300% rispetto ai Crediti agricoli. Ai fini del computo dell'importo di cui al precedente punto *(ii)*, l'I.N.P.S è autorizzato a corrispondere, alle condizioni e secondo le modalità specificate nel contratto di cessione, un importo in contanti pari, rispettivamente, all'80%, al 50% ed al 25%, del valore nominale dei Crediti aziende, dei Crediti artigiani e commercianti e dei Crediti agricoli.

Art. 2.

L'I.N.P.S. riceve dalla società di cartolarizzazione, la quale utilizza a tal fine il ricavo dei titoli di cui all'art. 5, al netto delle commissioni e spese ed altri oneri iniziali connessi per un importo massimo complessivo pari ad € 2.100.000 e della somma di € 200 milioni trattenuta dall'acquirente quale terzo fondo di liquidità:

a) quale anticipazione del corrispettivo finale dovuto a fronte della cessione di crediti di cui ai contratti del 29 novembre 1999 e del 31 maggio 2001, un corrispettivo di importo non inferiore a € 1.900 milioni;

b) a fronte della cessione dei crediti di cui all'art. 1, un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile di importo non inferiore ad € 840 milioni;

c) a fronte della cessione dei crediti di cui all'art. 1, un corrispettivo differito il cui importo massimo è pari a quello del terzo fondo di liquidità trattenuto a garanzia del rimborso dei titoli emessi ai sensi del comma 5 del citato art. 13, che potrà essere liberato a favore dell'I.N.P.S., a condizione che, al momento della richiesta di liberazione, le agenzie di *rating* confermino che tale liberazione non pregiudica il *rating* attribuito ai titoli emessi dalla società di cartolarizzazione;

d) un ulteriore corrispettivo, dovuto in relazione a qualunque ulteriore riscossione, nel caso e nella misura in cui l'importo derivante dalla riscossione dei crediti ceduti e dei crediti ceduti in data 29 novembre 1999 e 31 maggio 2001 e dalle altre operazioni accessorie a quelle di cartolarizzazione ecceda l'ammontare risultante dalla somma tra i corrispettivi iniziali ed i corrispettivi iniziali differiti versati ai sensi dei contratti di cessione stipulati in data 29 novembre 1999 e 31 maggio 2001 e del contratto di cessione relativo alla terza fase dell'operazione di cartolarizzazione, le anticipazioni del corrispettivo finale di cui all'art. 3.1 (a) del contratto di cessione stipulato in data 31 maggio 2001 ed alla precedente lettera *a)*, gli oneri per interessi ed altri accessori, i costi connessi a ciascuna fase dell'operazione di cartolarizzazione, le spese di riscossione, ogni altro compenso dovuto ai concessionari e le spese di recupero da corrispondersi all'I.N.P.S. nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4, e secondo quanto previsto nella convenzione tra creditori da stipularsi, anche dall'I.N.P.S., in conformità alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. In sostituzione del suddetto corrispettivo, ove i titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti ceduti, dei crediti ceduti in data 31 maggio 2001 e dei crediti ceduti in data 29 novembre 1999 siano stati interamente rimborsati unitamente a tutti i relativi accessori, l'ulteriore corrispettivo è corrisposto, a scelta dell'I.N.P.S., mediante retrocessione dalla società di cartolarizzazione all'I.N.P.S. dei crediti ceduti, dei crediti ceduti in data 31 maggio 2001 e dei crediti ceduti in data 29 novembre 1999 e non ancora incassati, senza garanzia di solvenza né di esistenza, nonché di ogni altra somma, credito o diritto vantato dalla società di cartolarizzazione;

e) I.N.P.S. può richiedere alla società di cartolarizzazione di anticipare in tutto o in parte, in una o più volte, il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di cui al punto *d)*, ove la società di cartolarizzazione sia in grado di finanziare tale anticipato pagamento mediante collocamento di nuovi titoli o assunzione di nuovi finanziamenti da stabilirsi con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a condizione che ciò non determini una diminuzione del *rating* attribuito ai titoli in essere.

Art. 3.

I concessionari ovvero l'I.N.P.S. versano, presso l'apposito conto corrente acceso dalla società di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 3 del decreto emanato in data 5 novembre 1999 dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, presso la Tesoreria centrale dello Stato, le somme rispettivamente riscosse per conto della società di cartolarizzazione a fronte dei crediti ceduti. La società di cartolarizzazione può utilizzare un conto cor-

rente diverso da quello acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, da aprirsi presso un primario istituto di credito, nel caso in cui all'indebitamento non garantito e non subordinato della Repubblica italiana venga attribuito un *rating* inferiore ad AA- da Standard & Poor's, ovvero ad Aa3 da Moodys' Investors Service, ovvero ad AA- da Fitch Ratings, e l'utilizzo di un conto diverso sia richiesto dalle società di *rating* come condizione per il mantenimento del *rating* attribuito ai titoli emessi.

Le somme incassate dall'I.N.P.S., per conto della società di cartolarizzazione, a fronte dei crediti ceduti sono trasferite mensilmente alla società stessa, sul conto corrente di cui al precedente comma. Con periodicità semestrale a partire dal 31 dicembre 2002, l'I.N.P.S. effettua i necessari conguagli relativamente a versamenti non dovuti o a somme incassate per errore.

Art. 4.

Gli impegni accessori richiesti per il buon esito dell'operazione secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione, di cui al comma 11 del citato art. 13 sono indicati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'I.N.P.S. assume l'onere degli aggi, commissioni e spese di riscossione e recupero relativi ai crediti ceduti per la parte eccedente il 2% di tali crediti ceduti, mentre il 2% resterà a carico della società di cartolarizzazione, nonché delle anticipazioni della remunerazione riconosciuta ai concessionari in applicazione del decreto 4 agosto 2000 relativo alla remunerazione del Servizio nazionale della riscossione tramite ruolo ed emanato ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come successivamente modificato. L'I.N.P.S. trattiene un importo pari al 2% di qualunque somma direttamente riscossa o recuperata a valere sui crediti ceduti, a titolo di rimborso forfettario degli oneri di cui al presente articolo.

A fronte dei servizi di gestione, riscossione e recupero prestati, l'I.N.P.S. riceve dalla società di cartolarizzazione una commissione, da corrispondersi con cadenza semestrale, pari ad € 50.000 a valere sulle entrate relative ai crediti ceduti; tale commissione è corrisposta secondo un ordine di priorità dei pagamenti concordato con la società di cartolarizzazione ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

Art. 5.

Le caratteristiche dei titoli da emettere da parte della società di cartolarizzazione di cui al comma 4 del citato art. 13 sono indicate nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede per conto della società di cartolarizzazione alla copertura e gestione dei rischi connessi alla variabilità del tasso di interesse dei titoli di cui all'art. 5 al fine di consentire il mantenimento del *rating* previsto per i medesimi e indicato nell'allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 355

ALLEGATO 1

Elenco degli impegni accessori da assumersi dall'I.N.P.S.

a) Impegni di informativa in merito ad eventi che abbiano determinato il venire meno dell'esistenza di qualsiasi credito ceduto e del relativo importo;

b) dichiarazioni e garanzie in merito *i)* al proprio *status* di ente pubblico con personalità giuridica autonoma, *ii)* alla non sussistenza di procedure concorsuali o di liquidazione e *iii)* ai propri poteri di stipula del contratto di cessione dei crediti e di assunzione degli obblighi ai sensi dello stesso;

c) dichiarazioni e garanzie in merito *i)* all'adempimento di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di cessione dei crediti e l'assunzione dei connessi obblighi, *ii)* alla idoneità del contratto di cessione a trasferire alla società di cartolarizzazione la titolarità dei crediti ceduti, *iii)* alla capacità, poteri di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscriverà il contratto di cessione per conto dell'I.N.P.S., *iv)* al fatto che la conclusione del contratto di cessione non confligge con norme di legge od altri obblighi, atti o giudizi relativi all'I.N.P.S., al suo patrimonio o ai crediti caduti, *v)* alla natura di atto di diritto privato della cessione dei crediti e alla non opponibilità di immunità o privilegi ed alla non necessità dell'intervento di terzi nel contratto di cessione dei crediti;

d) dichiarazioni e garanzie in merito *i)* alla veridicità e correttezza delle rappresentazioni contabili contenute nel proprio bilancio consuntivo del 2000 nonché alla redazione con chiarezza secondo i principi contabili applicabili di detto bilancio consuntivo del 2000 e del bilancio preventivo del 2002, *ii)* alla conformità di tali bilanci con le norme applicabili e *iii)* al mancato sopravvenire, successivamente a tali bilanci, di fatti che possano influire negativamente sulla cessione dei crediti ceduti ovvero sulla capacità dell'I.N.P.S. di adempiere ai propri obblighi in relazione alla stessa;

e) dichiarazioni e garanzie in merito *i)* alla completezza, veridicità e correttezza delle informazioni relative ai crediti ceduti riportate negli elenchi forniti alla società di cartolarizzazione, *ii)* alla legittima titolarità in capo all'I.N.P.S. e conformità dei crediti ceduti alla legge, *iii)* al rispetto da parte dell'I.N.P.S. delle disposizioni normative e regolamentari applicabili per l'iscrizione a ruolo dei crediti ceduti, *iv)* alla capacità dell'I.N.P.S. di disporre dei crediti caduti in quanto unico titolare autorizzato e all'assenza di precedenti cessioni o vincoli sugli stessi, *v)* alla legittimità della riscossione dei crediti ceduti iscritti a ruolo da parte dei concessionari e alla capacità di questi ultimi di trasferire alla società di cartolarizzazione gli incassi ottenuti a fronte degli stessi secondo quanto previsto nelle convenzioni tipo, *vi)* a richiedere, su richiesta della società di cartolarizzazione, il controllo da parte del Ministero delle finanze sull'operato dei concessionari, *vii)* all'assenza di obblighi di ritenuta o deduzione fiscale sugli importi corrisposti alla società di cartolarizzazione quali incassi a fronte dei crediti ceduti, *viii)* alla denominazione in euro dei crediti ceduti e dei pagamenti a fronte degli stessi, *ix)* alla sussistenza di tutte le autorizzazioni necessarie per la stipula del contratto di cessione e per l'esecuzione dello stesso, nonché alla natura privatistica degli obblighi assunti con tale contratto, *x)* alla inopponibilità alla società di cartolarizzazione di immunità o privilegi connessi alla natura di ente pubblico dell'I.N.P.S. e alla non sussistenza di una facoltà di recesso dell'I.N.P.S. dal contratto di cessione o di annullamento dello stesso in virtù di tale sua natura,

xi) all'impegno dell'I.N.P.S. di agire in buona fede nell'esecuzione del contratto di cessione tenendo conto che l'operazione di cartolarizzazione avverrà con emissione di titoli sui mercati e *xii)* alla piena conoscenza da parte dell'I.N.P.S. dei meccanismi contrattuali e dell'ordine di priorità previsti per i pagamenti da parte della società di cartolarizzazione o suoi incaricati a valere sui flussi di cassa rinvenienti a seguito di incassi o recuperi dei crediti ceduti;

f) dichiarazioni e garanzie da parte dell'I.N.P.S. di attenersi alla normativa in tema di rateazioni vigente alla data del contratto di cessione, e di non apportare modifiche alla stessa, per quanto di sua competenza, senza il consenso scritto della società di cartolarizzazione, e relativa presa d'atto da parte dell'I.N.P.S., precisandosi a tale riguardo che *i)* in considerazione dell'avvenuta cessione dei crediti ceduti, resta esclusa ogni sua prerogativa di esercitare la facoltà di sospendere la riscossione dei crediti ceduti ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, esclusione di cui l'I.N.P.S. prende atto, e che *ii)* il riferimento alla normativa vigente, contenuto nell'ultimo periodo del comma 3 del citato art. 3 e nell'impegno da assumersi da parte dell'I.N.P.S, ai sensi del contratto di cessione, dovrà intendersi effettuato alla normativa vigente alla data di stipula del contratto di cessione;

g) salvi diversi accordi con le altre controparti contrattuali e sempreché le agenzie di rating confermino che non viene alterato il rating attribuito ai titoli in essere, a non cedere a terzi né a compiere altri atti di disposizione o altri atti costitutivi di diritti, oneri o vincoli sui crediti ceduti a favore di terzi diversi dalla società di cartolarizzazione, *ii)* a collaborare al fine di dare esecuzione ed attuare gli scopi prefissati dalle parti con la stipula del contratto di cessione anche sottoscrivendo ulteriori atti o documenti che dovessero risultare necessari a tal fine, *iii)* ad adoperarsi per consentire o agevolare la riscossione dei crediti ceduti, *iv)* a proseguire l'attività di accertamento dell'esistenza dei crediti ceduti e a verificare l'accuratezza della documentazione presentata dai contribuenti, *v)* a regolare direttamente con i concessionari le somme relative ai crediti ceduti riconosciute indebite ai sensi di legge, *vi)* ad effettuare la riconciliazione delle somme incassate relativamente ai crediti ceduti nei termini previsti nel contratto di cessione;

h) impegno ad informare la società di cartolarizzazione dell'eventuale non correttezza e veridicità delle dichiarazioni e garanzie ad essa rilasciate o di propri inadempimenti, trasmettendo altresì alla stessa, con cadenza semestrale a partire dal 31 dicembre 2002, una comunicazione circa le verifiche effettuate dall'I.N.P.S. in merito all'adempimento dei propri obblighi ovvero alla correttezza e veridicità delle proprie dichiarazioni e garanzie;

i) impegno a tenere indenne la società di cartolarizzazione da qualunque danno connesso a dichiarazioni e garanzie rese dall'I.N.P.S. che risultino non corrette e veritiere ovvero all'inadempimento di propri obblighi;

l) pattuizione di una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di risoluzione dei contratti di cessione stipulati dall'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999 e 31 maggio 2001, di mancato trasferimento da parte dell'I.N.P.S. alla società di cartolarizzazione degli incassi dallo stesso ricevuti a fronte dei crediti ceduti ovvero per inadempienza agli obblighi di pagamento di cui alla successiva lettera *m)*;

m) impegno a sostituire i crediti ceduti, ove tale sostituzione sia consentita ai sensi di legge, con altri crediti, ovvero a corrispondere alla società di cartolarizzazione un importo in contanti (pari rispettivamente all'80%, al 50% ed al 25% del valore nominale dei Crediti aziende, dei Crediti artigiani e commercianti e dei Crediti agricoli) secondo quanto stabilito nel contratto di cessione, nell'ipotesi di inesistenza dei crediti ceduti, accertata anche con provvedimento giudiziale non definitivo ovvero risultante a seguito di pronunce della Corte costituzionale o di non esigibilità degli stessi per intervenuta prescrizione (ad esclusione comunque di qualunque ipotesi in cui i crediti ceduti non sarebbero comunque esigibili per effetto dell'insolvenza del debitore o della sua irreperibilità); la sostituzione sarà ammissibile solo alle condizioni stabilite nel contratto di cessione e sempreché non venga alterato il rating dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione; l'impegno sopra previsto sarà subordinato, *inter alia* ed in conformità a quanto disposto dal contratto di cessione *i)* al fatto che l'importo nominale dei crediti ceduti di cui sia accertata ai sensi del contratto di cessione l'inesistenza superi l'eventuale differenza in eccesso (ponderata secondo i criteri richiamati all'art. 1 del presente decreto e nel contratto di cessione) tra l'importo risultante dagli elenchi forniti alla società di cartolarizzazione (maggiorato dell'importo dei crediti eventualmente rinvenuti che rientrino nelle tipologie dei crediti ceduti e non siano stati inseriti in tali elenchi) e l'importo minimo garantito dall'I.N.P.S. e *ii)* alla necessità per la società di cartolarizzazione di ottenere nell'immediato tali prestazioni al fine di rispettare il piano di rimborso e di pagamento degli interessi ipotizzato per i titoli emessi ai sensi del comma 5 del citato art. 13 e *iii)* al fatto che — ove si siano contemporaneamente verificate inesistenze dei crediti ceduti ai sensi del contratto di cessione stipulato in data 29 novembre 1999 e di quello stipulato in data 31 maggio 2001 le quali, in conformità al disposto dell'art. 6.12 degli stessi, abbiano reso necessario per l'I.N.P.S. procedere a sostituire i crediti ivi ceduti con altri crediti, ovvero a corrispondere alla società di cartolarizzazione un importo in contanti secondo quanto ivi stabilito — nonostante tale sostituzione o versamento in contanti, sia comunque necessario sostituire i crediti ceduti con altri crediti, ovvero corrispondere alla società di cartolarizzazione un importo in contanti al fine di rispettare il piano di rimborso ipotizzato per i titoli;

n) impegno a *i)* concedere o rifiutare motivatamente la propria approvazione a eventuali proposte di modifica alle convenzioni con i concessionari, *ii)* iscrivere a ruolo i crediti ceduti inclusi negli elenchi e non ancora iscritti ed a rendere esecutivi i ruoli, *iii)* vigilare sull'attività dei concessionari con le modalità stabilite nel contratto di cessione.

ALLEGATO 2

SERIE 5

Importo: variabile da nominali € 1.500.000.000 fino a nominali € 2.000.000.000, che, sommato all'importo dei titoli di cui alla successiva scheda al presente allegato, non superi i nominali € 3.000.000.000. L'importo effettivo verrà determinato in prossimità del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori.

Taglio minimo: € 1.000.

Cedole e date di pagamento: semestrali (l'ultimo giorno lavorativo di gennaio e luglio), con prima cedola pagabile il 31 gennaio 2003.

Tasso d'interesse: Euribor 6 mesi, (interpolato per il primo periodo interessi) maggiorato di un margine, da determinarsi in prossimità del collocamento.

Natura dei titoli: titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della società emittente solo se, e nella misura in cui, la società emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

I portatori dei titoli hanno azione sul patrimonio separato della società emittente costituito dai crediti ceduti, dai crediti ceduti in data 31 maggio 2001 e dai crediti ceduti in data 29 novembre 1999, nonché da tutti gli altri diritti acquistati dalla società emittente nei confronti dell'I.N.P.S. o di terzi a tutela dei portatori dei titoli, dei portatori dei titoli emessi in data 31 maggio 2001, dei portatori dei titoli emessi in data 29 novembre 1999, secondo quanto disposto nel regolamento dei titoli.

Rimborso: è previsto il rimborso in un'unica scadenza alla data di pagamento degli interessi che cade il 31 luglio 2005; se non rimborsati a tale scadenza, i titoli ammortizzeranno semestralmente a partire dal 31 luglio 2005 in base ai fondi disponibili dell'emittente ad ogni data di pagamento degli interessi, secondo un ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

Scadenza stimata: 31 luglio 2005.

Scadenza legale: 31 luglio 2010.

Rating atteso: AAA da Standard & Poor's; Aaa da Moody's Investor Service, e AAA da Fitch Ratings.

Quotazione: successivamente alla data di emissione dei titoli è prevista la quotazione dei medesimi presso la Borsa di Lussemburgo. Successivamente i titoli possono essere ammessi a quotazione presso uno o più mercati regolamentati dell'Unione europea.

Rimborso facoltativo: la società emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non in parte) anche a seguito di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi che imponga alla società emittente di effettuare nuove ritenute o deduzioni fiscali.

Scadenza anticipata: qualora si verificassero inadempimenti da parte della società emittente i titoli, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione, anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, il Rappresentante dei portatori dei titoli avrà la facoltà, ovvero l'obbligo se così richiesto da un'assemblea straordinaria dei portatori dei titoli o da un numero dei portatori dei titoli che rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale dei titoli emessi dall'Emittente da rimborsare, di dichiarare la società emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili *pro rata* senza alcuna priorità di rimborso tra di essi.

Rappresentante dei portatori dei titoli: Sanpaolo Fiduciaria S.p.a., o il suo eventuale sostituto, nominato dai sottoscrittori dei titoli.

I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti della società emittente esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresì una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalità di convocazione ed alle modalità di funzionamento e decisione dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonché in merito alle modalità di nomina e sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilità.

Legge regolatrice: legge italiana.

Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma.

SERIE 6

Importo: variabile da nominali € 1.000.000.000 fino a nominali € 1.500.000.000, che, sommato all'importo dei titoli di cui alla precedente scheda al presente allegato, non superi i nominali € 3.000.000.000. L'importo effettivo verrà determinato in prossimità del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori.

Taglio minimo: € 1.000.

Cedole: semestrali (l'ultimo giorno lavorativo di gennaio e luglio), con prima cedola pagabile il 31 gennaio 2003.

Tasso d'interesse: Euribor 6 mesi, (interpolato per il primo periodo interessi) maggiorato di un margine, da determinarsi in prossimità del collocamento.

Natura dei titoli: titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della società emittente solo se, e nella misura in cui, la società emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

I portatori dei titoli hanno azione sul patrimonio separato della società emittente costituito dai crediti ceduti, dai crediti ceduti in data 31 maggio 2001 e dal crediti ceduti in data 29 novembre 1999, nonché da tutti gli altri diritti acquistati dalla società emittente nei confronti dell'I.N.P.S. o di terzi a tutela dei portatori dei titoli, dei portatori dei titoli emessi in data 31 maggio 2001, dei portatori dei titoli emessi in data 29 novembre 1999, secondo quanto disposto nel regolamento dei titoli.

Rimborso: è previsto il rimborso in un'unica scadenza alla data di pagamento degli interessi che cade il 31 luglio 2007; se non rimborsati a tale scadenza, i titoli ammortizzeranno in via semestrale a partire dal 31 luglio 2007, in base ai fondi disponibili dell'emittente ad ogni data di pagamento degli interessi, secondo un ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

Scadenza stimata: 31 luglio 2007.

Scadenza legale: 31 luglio 2015.

Rating atteso: AAA da Standard & Poor's; Aaa da Moody's Investor Service, e AAA da Fitch Ratings.

Quotazione: successivamente alla data di emissione dei titoli è prevista la quotazione dei medesimi presso la Borsa di Lussemburgo. Successivamente i titoli possono essere ammessi a quotazione presso uno o più mercati regolamentati dell'Unione europea.

Rimborso facoltativo: la società emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non in parte) anche a seguito di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi che imponga alla società emittente di effettuare nuove ritenute o deduzioni fiscali.

Scadenza anticipata: qualora si verificassero inadempimenti da parte della società emittente i titoli, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione, anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, il Rappresentante dei portatori dei titoli avrà la facoltà, ovvero l'obbligo se così richiesto da un'assemblea straordinaria dei portatori dei titoli o da un numero dei portatori dei titoli che rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale dei titoli emessi dall'Emittente da rimborsare, di dichiarare la società emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili *pro rata* senza alcuna priorità di rimborso tra di essi.

Rappresentante dei portatori dei titoli: Sanpaolo Fiduciaria S.p.a., o il suo eventuale sostituto, nominato dai sottoscrittori dei titoli.

I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti della società emittente esclusivamente nel caso in cui il rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresì una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalità di convocazione ed alle modalità di funzionamento e decisione dell'assemblea dei portatori dei titoli nonché in merito alle modalità di nomina e sostituzione del rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilità.

Legge regolatrice: legge italiana.

Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma.

02A10227

DECRETO 24 luglio 2002.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° agosto 2009, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1999, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.928 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° agosto 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° agosto 2009, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di gennaio per la semestralità dal 1° febbraio al 1° agosto successivo e alla fine del mese di luglio per la semestralità dal 1° agosto al 1° febbraio successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se *pro quota*;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 360 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso Euribor a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità.

Il tasso d'interesse semestrale lordo verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è di 1.000 euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere della stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1º febbraio e al 1º agosto di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1º febbraio 2003 e l'ultima il 1º agosto 2009.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1º agosto 2009, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 18.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,30%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base

3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 luglio 2002, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 luglio 2002.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 16.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2002, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 1° agosto 2002 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1).

Art. 18.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 8.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2003 al 2009, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A10099

DECRETO 7 agosto 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 22 luglio 2002 è pari a 51.928 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 agosto 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni con scadenza il 15 novembre 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 agosto 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2002

p. *Il direttore generale*: ZODDA

02A10314

DECRETO 7 agosto 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 22 luglio 2002 è pari a 51.928 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 agosto 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 agosto 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 5.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 agosto 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2002

p. *Il direttore generale*: ZODDA

02A10315

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Rimini. (Decreto n. 31265).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'8 aprile 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Rimini, per un massimo di 12 unità lavorative, per il periodo dal 28 agosto 2000 al 29 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 2000 con decorrenza 28 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09781

DECRETO 28 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Massa. (Decreto n. 31266).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'8 aprile 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Massa, per un massimo di 16 unità lavorative, per il periodo dall'11 settembre 2000 all'11 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 10 ottobre 2000 con decorrenza 11 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09782

DECRETO 28 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Macerata. (Decreto n. 31267).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31209 datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'8 aprile 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Macerata, per un massimo di 18 unità lavorative, per il periodo dal 17 luglio 2000 al 5 settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 agosto 2000 con decorrenza 17 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09783

DECRETO 28 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Imperia. (Decreto n. 31268).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'8 aprile 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Imperia, per un massimo di 20 unità lavorative, per il periodo dall'11 settembre 2000 all'11 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 16 ottobre 2000 con decorrenza 11 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09784

DECRETO 28 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Cremona. (Decreto n. 31269).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'8 aprile 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Cremona, per un massimo di 22 unità lavorative, per il periodo dal 26 giugno 2000 al 25 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 2000 con decorrenza 26 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09785

DECRETO 19 luglio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa a r.l. «Piccola soc. coop. sociale Iorio», in Bergamo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso d'omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative che non ottemperano al pagamento del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni ordinarie, entro il biennio di riferimento;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione che attribuisce, nell'attuale fase di transizione, alle direzioni provinciali del lavoro, senza soluzione di continuità, i compiti relativi alla predetta materia, sino alla piena attuazione dei provvedimenti d'organizzazione dell'Ufficio territoriale di Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 298/2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione:

società cooperativa a r.l. «Piccola soc. coop. sociale Iorio», con sede sociale in Bergamo, costituita in data 23 marzo 1998 per rogito del notaio dott. Lura-

ghi Maurizio, repertorio n. 28967, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 308848 di repertorio economico amministrativo (BUSC 2392/281920), in quanto non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000 (ex art. 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/47 del 14 dicembre 1947).

Avverso il presente decreto è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IV - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Bergamo, 19 luglio 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A10218

DECRETO 19 luglio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa a r.l. «Val Sabbina», in Bergamo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso d'omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative che non ottemperano al pagamento del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni ordinarie, entro il biennio di riferimento;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione che attribuisce, nell'attuale fase di transizione, alle direzioni provinciali del lavoro, senza soluzione di continuità, i compiti relativi alla predetta materia, sino alla piena attuazione dei provvedimenti d'organizzazione dell'Ufficio territoriale di Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 298/2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione:

società cooperativa a r.l. «Val Sabbina» con sede sociale in Bergamo, costituita in data 27 maggio 1999 per rogito del notaio dott. Mauro Ruggiero, repertorio n. 11374, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 316509 di repertorio economico amministrativo (BUSC 2482/289103), in quanto non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000 (ex art. 8, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/47 del 14 dicembre 1947).

Avverso il presente decreto è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IV - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Bergamo, 19 luglio 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A10219

DECRETO 19 luglio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa a r.l. «Nuova Treviglio nuoto», in Treviglio.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso d'omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative che non ottemperano al pagamento del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni ordinarie, entro il biennio di riferimento;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione che attribuisce, nell'attuale fase di transizione, alle direzioni provinciali del lavoro, senza soluzione di continuità, i compiti relativi alla predetta materia, sino alla piena attuazione dei provvedimenti d'organizzazione dell'Ufficio territoriale di Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 298/2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione:

società cooperativa a r.l. «Nuova Treviglio nuoto», con sede sociale in Treviglio, costituita in data 13 ottobre 1992 per rogito del notaio dott. Alberto Pezzoli, repertorio n. 65371, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 270636 di repertorio economico amministrativo (BUSC 2165/260757), in quanto non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000 (ex art. 8, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/47 del 14 dicembre 1947).

Avverso il presente decreto è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IV - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Bergamo, 19 luglio 2002

Il dirigente reggente: Di Nunno

02A10220

MINISTERO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 giugno 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Euro servizi '91 società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 ottobre 2001 dalle quali si rivela lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Euro servizi '91 società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma (codice fiscale n. 04131951008) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Rosario Siervo, nato a Langonegro (Potenza) l'8 marzo 1972, domiciliato in Roma, lungotevere Thaon di Revel n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato: Galati

02A09758

DECRETO 3 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.I.N.A. coop. consorzio interregionale per l'assistenza alle cooperative a r.l.», in Campi Salentina, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 11 dicembre 2001 del tribunale di Lecce con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.I.N.A. coop. consorzio interregionale per l'assistenza alle cooperative a r.l.», con sede in Campi Salentina (Lecce) (codice fiscale n. 01447230754) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Gabriele Caputo, nato a Melissano (Lecce) l'8 dicembre 1965, domiciliato in Casarano (Lecce), via Padova, 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A09760

DECRETO 10 luglio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio Edil C.I.D. (Consorzio edile cooperative indivise e divise)», in Vibo Valentia.

IL MINISTRO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2002 con il quale la cooperativa edilizia «Consorzio Edil C.I.D. (Consorzio edile cooperative indivise e divise)» è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e l'avv. Carlo Francesco Maria Mauro ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 28 giugno 2002 con la quale l'avv. Carlo Francesco Maria Mauro dichiara di non poter accettare l'incarico;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pietro Antonio Maccarone, con studio in Vibo Valentia - viale Kennedy n. 65, è nominato commissari liquidatore della Società cooperativa «Consorzio Edil C.I.D. (Consorzio edile cooperative indivise e divise)», in sostituzione dell'avv. Carlo Francesco Maria Mauro, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A09756

DECRETO 11 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Assolavoro soc. coop. a r.l. - Consorzio di produzione lavoro», in Brescia, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001 n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale in data 15 ottobre 2001 dalle quali si rivela lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società «Assolavoro soc. coop. a r.l. - Consorzio di produzione lavoro», con sede in Brescia (codice fiscale n. 01662260130) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e i signori:

dott. Mario Melandri, nato a Tarquinia (Viterbo) il 21 marzo 1946, domiciliato in Milano, via S. Andrea n. 19;

avv. Paolo Pocchi, nato a Tripoli il 7 aprile 1955, domiciliato in Roma, via Caduti Guerra di Liberazione n. 80;

dott. Roberto Polini, nato a Bergamo il 26 luglio 1971, domiciliato in Villongo (Bergamo), via Napoleonica n. 8;

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A09757

DECRETO 30 luglio 2002.

Aggiornamento annuale previsto dal comma 6 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, degli importi previsti per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto in particolare l'art. 5 comma 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, il quale prevede che gli importi previsti nel comma 2 della legge medesima per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT;

Visti gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2002;

Ritenuto di applicare agli importi suddetti la maggiorazione del 2,4% pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese di aprile 2002;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal mese di aprile 2002, gli importi indicati nel comma 2, dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono aggiornati nelle misure seguenti:

€ 634,62 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera *a)*;

€ 37,02 per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di invalidità assoluta, di cui alla lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A10223

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 luglio 2002.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il 3° quadrimestre dell'anno 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2000;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Visto il regolamento (CE) n. 3298/94 della commissione del 21 dicembre 1994 come modificato dal regolamento (CE) n. 1524/96 riguardante il sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;

Visto il regolamento (CE) n. 609/2000 della commissione del 21 marzo 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 2012/2000 della Commissione del 21 settembre 2000;

Visto il decreto dirigenziale 16 novembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, il decreto dirigenziale 16 marzo 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2000, il decreto dirigenziale 12 luglio 2000 pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2000, il decreto dirigenziale 20 novembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2000; il decreto dirigenziale 29 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2001, il decreto dirigenziale 18 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2001, il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2001; il decreto dirigenziale 12 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2001; il decreto dirigenziale 28 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2001; il decreto dirigenziale 12 aprile 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2002;

Considerato il sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali;

Considerato che la Commissione europea conteggia, al fine del superamento del limite del 108% previsto dal protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea, anche i transiti non esenti effettuati senza versamento di ecopunti (c.d. «transiti in nero»);

Considerata l'esigenza, in relazione al fatto che è attualmente prevista la vigenza del sistema ecopunti fino al 31 dicembre 2003, di distribuire una quota pari all'1,8% degli ecopunti dei quadrimestre anche ad imprese che non ne sono in possesso, in previsione di una possibile liberalizzazione del sistema a partire dal 1º gennaio 2004;

Considerato opportuno prevedere che le «nuove» imprese abbiano effettuato attività meritevole di considerazione quali il trasporto combinato accompagnato o che abbiano effettuato attività con Paesi per i quali il transito attraverso il territorio austriaco è connaturale;

Considerata l'opportunità di assicurare alle «vecchie» imprese un'assegnazione minima di 50 ecopunti al fine di garantire loro un'attività di trasporto attraverso il territorio austriaco che non sia meramente marginale;

Considerato il fatto che nel mese di dicembre 2000 si è verificato l'esaurimento, prima del termine dell'anno, del contingente di ecopunti spettante all'Italia per l'anno 2000, con conseguenti difficoltà per l'esecuzione regolare dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italiane interessate al transito attraverso il territorio austriaco è, per il 3º quadrimestre 2002, pari a 1.133.895.

2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che hanno ricevuto una quota di ecopunti nel corso dell'anno 2001, è riservata, per il 3º quadrimestre 2002, una quota pari a 1.078.200 ecopunti (95,1% dell'assegnazione quadrimestrale).

3. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio è riservata, per il 3º quadrimestre 2002, una quota pari a 34.016 ecopunti (3% dell'assegnazione quadrimestrale).

Tale quota affluisce nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.

4. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che non hanno ricevuto alcuna assegnazione nel corso dell'anno 2001 è riservata, per il 3º quadrimestre 2002, una quota pari a 20.679 ecopunti (1,8% dell'assegnazione quadrimestrale). Di tale quota 1750 ecopunti sono destinati alle imprese che, non assegnatarie di ecopunti nel corso dell'anno 2001, hanno ottenuto un'assegnazione di 50 ecopunti per il primo e/o per il secondo quadrimestre 2002.

5. Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali è riservata, per il 3º quadrimestre 2002, una quota pari a 1.000 ecopunti (0,1% dell'assegnazione quadrimestrale).

AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI
(C.D. IMPRESE VECCHIE)

Art. 2

Criteri di calcolo dell'assegnazione

1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto, viene calcolata, a favore di ciascuna impresa, per il 3º quadrimestre dell'anno 2002, sommando il numero dei transiti effettuati dall'impresa interessata nel 3º quadrimestre dell'anno 2000 e dell'anno 2001; la cifra così ottenuta viene divisa per due e moltiplicata per 6,61.

2. Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 verranno considerati tutti i viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei periodi indicati con esclusione:

a) dei viaggi dichiarati di transito effettuati senza il versamento, per intero, degli ecopunti dovuti;

b) dei viaggi dichiarati di transito per i quali risulta che il posto di frontiera di entrata e il posto di frontiera di uscita si trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali).

3. La cifra determinata tenendo conto dei criteri indicati ai precedenti commi viene ridotta di una quota pari alla media degli ecopunti corrispondenti ai transiti illegittimi effettuati dall'impresa nel 3º quadrimestre dell'anno 2000 e nel 3º quadrimestre dell'anno 2001. La riduzione non potrà, comunque, essere superiore al 50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. I viaggi dichiarati di transito rientranti tra quelli indicati al comma 2, punto *a)*, del presente articolo effettuati nel mese di dicembre dell'anno 2000, non saranno valutati ai fini della penalizzazione dell'assegnazione.

5. I dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel 3° quadrimestre dell'anno 2000 e nel 3° quadrimestre dell'anno 2001 sono quelli registrati nel sistema informativo della Kapsch.

6. Le imprese che hanno ottenuto una quota di 50 ecopunti ai sensi del decreto direttoriale 28 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2001 e del decreto direttoriale 12 aprile 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2002 (c.d. imprese nuove) otterranno per il 3° quadrimestre 2002 una ulteriore quota di 50 ecopunti, nell'ambito della quota indicata al comma 4 del precedente art. 1, al momento dell'esaurimento degli ecopunti già assegnati.

7. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.

Art. 3.

1. Nell'eventualità che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto superi, per il 3° quadrimestre dell'anno 2002, il numero totale degli ecopunti ad esse riservati, la quota di ecopunti spettante a ciascuna impresa per il 3° quadrimestre dell'anno 2002, calcolata in base ai criteri esposti nel precedente art. 2, viene ridotta di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni delle singole imprese e il numero degli ecopunti riservati.

2. Le imprese, che in base ai criteri esposti nell'art. 2 e nel comma 1 del presente articolo dovrebbero ottenere una quota inferiore a 50 ecopunti, si vedranno attribuire, secondo le modalità di rilascio indicate nel presente decreto, una quota di ecopunti pari a 50, nel caso che il parco veicoli registrato al sistema elettronico di rilevazione dei transiti, aggiornato al 19 agosto 2002, comprenda esclusivamente veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 7 ecopunti.

3. Le imprese per le quali al 19 agosto 2002 risultano registrati al sistema elettronico di rilevazione dei transiti veicoli aventi un Cop-dokument che attesta un consumo di ecopunti superiore a 7 e che quindi non usufruiscono di quanto indicato al comma precedente possono presentare, successivamente alla comunicazione dell'assegnazione loro spettante per il 3° quadrimestre 2002, domanda di cancellazione dei veicoli in questione secondo l'allegato 6 del presente decreto.

4. Alle imprese che presentano domanda di cancellazione dei veicoli ai sensi del comma 3 del presente articolo, verrà attribuita, secondo le modalità di rilascio indicate nel presente decreto, una quota pari a 50 ecopunti.

Art. 4.

Modalità di richiesta

1. Le imprese indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto che hanno presentato domanda per l'assegnazione della quota di ecopunti loro spettante per il 1° quadrimestre 2002 e le imprese indicate all'art. 2, comma 6, del presente decreto otterranno automaticamente, secondo le modalità di rilascio indicate al successivo art. 5, la quota di ecopunti loro spettante per il 3° quadrimestre 2002.

2. Le imprese di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, che non hanno presentato domanda per l'assegnazione degli ecopunti nel 1° o nel 2° quadrimestre 2002, dovranno presentare una domanda redatta secondo l'allegato 1 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo). Tale domanda deve essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le imprese che presentano domanda, secondo quanto previsto dal precedente comma, tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* vedranno ridotta la propria assegnazione per il 3° quadrimestre 2002 di una quota pari al 30%.

4. Le imprese che presentano domanda, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente decreto, tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* vedranno ridotta la propria assegnazione per il 3° quadrimestre 2002 di una quota pari al 60%.

5. Le imprese che presentano domanda, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* si vedranno rifiutata l'assegnazione degli ecopunti loro spettante per il 3° quadrimestre 2002.

Art. 5.

Modalità di rilascio

1. La quota di ecopunti, calcolata sulla base dei criteri contenuti negli articoli 2 e 3 del presente decreto, attribuita per il 3° quadrimestre 2002 alle imprese indicate all'art. 4, comma 1, del presente decreto ed alle imprese che presentano domanda ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del presente decreto, sarà rilasciata in due parti, la prima, per una quantità pari al 40% dell'assegnazione spettante, al raggiungimento da parte dell'impresa interessata di una percentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti già assegnati nel corso dell'anno 2002, la seconda, a saldo, al momento dell'ulte-

riore raggiungimento di una percentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti già assegnati nel corso dell'anno 2002 e, comunque, nell'ambito dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione dell'operazione di assegnazione.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma, l'assegnazione della quota spettante per il 3° quadrimestre 2002 avverrà in un'unica soluzione per quelle imprese che si vedranno attribuire una quantità di ecopunti pari o inferiore a 250.

3. Le imprese che al 19 agosto 2002 non hanno ancora ottenuto l'assegnazione della seconda parte della quota di ecopunti loro spettante per il 1° quadrimestre 2002 perdono titolo ad ottenerla.

4. Le imprese che al 19 agosto 2002 non hanno ancora ottenuto, in tutto o in parte l'assegnazione di ecopunti per il 2° quadrimestre 2002, riceveranno l'intera quota loro spettante per il 2° quadrimestre o, per quelle che hanno ricevuto solo la prima parte, la quota a saldo, al raggiungimento della quota del 90% di utilizzo degli ecopunti già ottenuti.

5. L'effettuazione delle operazioni di attribuzione indicate ai commi precedenti verrà resa nota a ciascuna impresa mediante apposita comunicazione.

Art. 6.

Certificati di registrazione

1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

2. La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli in propria disponibilità da parte delle imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è possibile, unicamente per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 6 ecopunti.

3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 7 è condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.

4. Le imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto, che per il 3° quadrimestre dell'anno 2002 hanno titolo ad ottenere una quota di ecopunti non superiore a 250, possono essere titolari di un massimo di tre certificati di registrazione.

5. È consentita, per le imprese di cui al comma precedente, che al momento della domanda risultano essere titolari di tre certificati di registrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 7 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati e regolarmente inizializzati.

6. È consentita, per le imprese di cui al comma 4 del presente articolo, che al momento della domanda risultano essere titolari di più di tre certificati di registrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 7 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati e regolarmente inizializzati.

7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non sono più nella disponibilità dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.

8. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verrà comunicata all'impresa interessata.

9. Le imprese che hanno ottenuto una quota di 50 ecopunti ai sensi del decreto direttoriale 28 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2001 e del decreto direttoriale 12 aprile 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2002 (c.d. imprese nuove) possono essere titolari di un massimo di due certificati di registrazione relativi a veicoli aventi un Cop-dokument pari o inferiore a 6.

10. È consentita, per le imprese di cui al comma precedente, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument pari o inferiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati e regolarmente inizializzati.

AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO

Art. 7.

Modalità di richiesta e di rilascio

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio austriaco e che alla data del presente decreto non hanno ancora presentato domanda ai sensi dell'art. 8 del decreto direttoriale 28 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2001 o dell'art. 7 del decreto direttoriale 12 aprile 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2002, possono presentare domanda, senza alcun termine temporale, per accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio.

2. La domanda di cui al comma precedente redatta secondo l'allegato 2 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p.

n. 4028 (imposta di bollo) deve essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.

3. Le imprese che presentano domanda ai sensi dei precedenti commi del presente articolo riceveranno una comunicazione contenente l'autorizzazione ad utilizzare il fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2002, entro i limiti di consistenza del fondo indicati, per quanto riguarda il 3° quadrimestre 2002, all'art. 1, comma 3, del presente decreto.

4. Le imprese che non sono mai state registrate nel sistema informativo della Kapsch devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 2, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta ai sensi del successivo art. 8, comma 1, e conforme a quanto indicato al comma 2 dello stesso articolo.

Art. 8.

Certificati di registrazione

1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

2. La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli in propria disponibilità da parte delle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio è possibile, unicamente per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 6 ecopunti.

3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 7 è condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.

4. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non sono più nella disponibilità dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.

5. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verrà comunicata all'impresa interessata.

AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI
(C.D. IMPRESE NUOVE)

Art. 9.

Modalità di richiesta e requisiti

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 4, del presente decreto e che sono interessate ad ottenere una quota di ecopunti per il 3° quadrimestre 2002 debbono presentare apposita domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I requisiti che l'impresa interessata deve possedere sono:

a) licenza comunitaria;

b) possesso alla data di pubblicazione del presente decreto di almeno un veicolo avente un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6;

c) aver effettuato nel corso del periodo aprile-giugno dell'anno 2002 viaggi di transito attraverso il territorio austriaco secondo il sistema del trasporto combinato accompagnato e/o viaggi, mediante autorizzazioni a viaggio, per trasporti a destinazione o di transito verso o attraverso i seguenti Paesi: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.

3. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo, redatta secondo l'allegato 3 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deve essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.

4. L'effettuazione del trasporto combinato accompagnato di cui al punto *c)* del comma 2 del presente decreto deve essere dimostrata, per un massimo di 10 viaggi, allegando alla domanda la documentazione dell'effettuazione dei viaggi comprovata dal soggetto erogatore del servizio in questione.

5. L'impresa interessata, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 3, deve presentare una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda potrà riguardare un massimo di due veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6.

Art. 10.

Criteri di attribuzione degli ecopunti

1. Le imprese che hanno presentato le domande indicate ai commi 3 e 5 del precedente art. 9 e che sono in

possesso dei requisiti indicati al comma 2 dello stesso articolo otterranno per il 3° quadrimestre 2002 una quota di ecopunti pari al rapporto tra il numero di ecopunti riservati a queste imprese ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto e il numero delle domande regolari con un massimo di 50 ed un minimo di 30 ecopunti.

2. Qualora la quota risultante dall'operazione effettuata ai sensi del precedente comma fosse inferiore al valore minimo di 30 ecopunti, si procederà all'assegnazione a ciascuna impresa di una quota di 30 ecopunti fino ad esaurimento della quota riservata e secondo l'ordine di protocollazione delle domande.

3. Verranno respinte e archiviate le domande la cui collocazione nell'ordine di protocollazione non consente di beneficiare, causa l'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, di quanto previsto al comma precedente.

Art. 11.

Modalità di rilascio

1. La quota di ecopunti determinata ai sensi del precedente art. 10 spettante alle imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 9 verrà rilasciata in un'unica soluzione e sarà disponibile entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande.

2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti verrà inviata alle imprese interessate insieme ai certificati di registrazione dei veicoli per i quali è stata presentata domanda ai sensi dell'art. 9, comma 4, del presente decreto.

Art. 12.

Certificati di registrazione

1. Le imprese che ottengono una quota di ecopunti ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto non possono essere titolari di più di due certificati di registrazione.

2. È consentita per le imprese di cui al comma precedente, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument pari o inferiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati e regolarmente inizializzati.

TRASPORTI ECCEZIONALI

Art. 13.

1. Le imprese che hanno necessità di effettuare trasporti eccezionali attraverso il territorio austriaco e che non hanno ottenuto una quota di ecopunti per il 3° quadrimestre 2002 o che, avendola ottenuta, l'hanno esaurita, debbono presentare una domanda, redatta secondo l'allegato 5 del presente decreto.

2. La domanda, contenente l'indicazione della data di entrata in territorio austriaco del veicolo che effettua il trasporto eccezionale, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo), deve essere inviata, inderogabilmente, almeno dieci giorni prima della data di effettuazione del transito, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.

3. Le domande che non siano presentate almeno entro il decimo giorno precedente la data prevista dell'effettuazione del trasporto eccezionale verranno respinte.

4. Nel caso in cui il trasporto eccezionale sia effettuato con un veicolo non registrato al sistema elettronico di rilevazione, l'impresa interessata dovrà provvedere, contemporaneamente alla domanda di cui al precedente comma, ad inviare una domanda per il rilascio del certificato di registrazione necessario per l'installazione dell'ecopiastrina, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (diritti).

5. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, l'ufficio competente dell'unità operativa APC3 provvederà all'assegnazione sul sistema elettronico di rilevazione del numero di ecopunti necessario per l'effettuazione del transito attraverso il territorio austriaco, limitatamente alla tratta che viene effettuata con il carico. Gli ecopunti assegnati all'impresa per l'effettuazione del transito rimangono a disposizione per i tre giorni successivi alla data indicata nella richiesta, dopo di che vengono tolti anche se non utilizzati. L'impresa interessata riceverà comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti ed, eventualmente, avendo presentato domanda ai sensi del precedente comma 3, il certificato di registrazione del veicolo.

6. L'impresa che usufruisce degli ecopunti per l'effettuazione del trasporto eccezionale deve inviare, entro quindici giorni dall'effettuazione del transito, all'ufficio competente dell'unità operativa APC3, al fine di comprovare l'effettivo svolgimento del trasporto eccezionale, una copia dell'autorizzazione al trasporto eccezionale o dell'attestazione di transito timbrata dal concessionario autostradale con la data di esecuzione del viaggio.

7. Nel caso non venga prodotta la documentazione richiesta dal precedente comma, l'impresa in questione si vedrà rifiutata ogni altra successiva richiesta di assegnazione di ecopunti per l'effettuazione di trasporti eccezionali in transito sul territorio austriaco.

NORME GENERALI

Art. 14.

Infrazioni

1. Reiterati transiti effettuati senza versamento di ecopunti costituiscono inflazione grave alle normative relative all'esecuzione dell'autotrasporto internazionale di merci che può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del decreto ministeriale

22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potrà comportare anche il ritiro di tutte o di una parte delle copie certificate conformi della licenza comunitaria in possesso dell'impresa che ha effettuato i transiti irregolari.

Art. 15.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà disponibile anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo: www.trasportinavigazione.it. Sullo stesso sito è disponibile anche la circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose riguardante i certificati di registrazione.

Roma, 29 luglio 2002

Il direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose
RICOZZI

ALLEGATO 1

IMPRESA CONTO TERZI

Al Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - Autotrasporto internazionale di merci (APC3) - Via Caraci, 36 - 00157 ROMA

Numero albo trasportatori .... codice Austria ....
La sottoscritta impresa ....
sede legale in ....
chiede l'assegnazione degli ecopunti spettanti per l'anno 2002.

Ai fini dell'eventuale elevazione alla quota di 50 ecopunti dell'assegnazione per il 3° quadrimestre 2002, prevista per le imprese che avrebbero titolo ad una quantità inferiore di ecopunti, l'impresa sottoscritta autorizza/non autorizza (eliminare la voce che non interessa) la cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di tutti i veicoli aventi un Cop-dokument superiore a 7 che risultano in disponibilità dell'impresa stessa.

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ....
ha incaricato per la trattazione della presente domanda la ....
.... che accetta.

Firma
(per accettazione)

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

ALLEGATO 2

IMPRESA CONTO PROPRIO

Al Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - Autotrasporto internazionale di merci (APC3) - Via Caraci, 36 - 00157 ROMA

Numero albo trasportatori conto proprio .... codice Austria ......
La sottoscritta impresa ....
sede legale in ....
chiede l'autorizzazione all'utilizzo del fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2002.

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ....
ha incaricato per la trattazione della presente domanda la ....
.... che accetta.

Firma
(per accettazione)

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

ALLEGATO 3

NUOVA IMPRESA

Al Dipartimento trasporti terrrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - Autotrasporto internazionale di merci (APC3) - Via Caraci, 36 - 00157 ROMA

Numero albo trasportatori ....
Il sottoscritto .... quale legale rappresentante dell'impresa ....
sede legale in ....
chiede l'assegnazione di una quota di ecopunti per il 3° quadrimestre dell'anno 2002.

A tal fine dichiara:

a) di essere in possesso di licenza comunitaria;

b) di essere in possesso di veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;

c) di aver effettuato nel periodo aprile-giugno 2002 viaggi di transito attraverso il territorio austriaco secondo il sistema del trasporto combinato accompagnato (documentazione allegata) e/o viaggi, mediante autorizzazioni a viaggio rilasciate da .... (indicare l'ufficio/i del Dipartimento dei trasporti terrestri), per trasporti a destinazione o di transito verso o attraverso i seguenti Paesi: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.

Il sottoscritto sotto la sua responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ....
ha incaricato per la trattazione della presente domanda la ....
.... che accetta.

Firma
(per accettazione)

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

ALLEGATO 4

CERTIFICATI DI REGISTRAZIONE

Al Dipartimento trasporti terrrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - Autotrasporto internazionale di merci (APC3) - Via Caraci, 36 - 00157 ROMA

Numero albo trasportatori .... codice Austria ....
(se impresa già registrata)

La sottoscritta impresa ....
sede legale in ....
chiede il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'inizializzazione delle ecopiastrine per i seguenti veicoli: (1) (2)

Targa .... Targa ....
Targa .... Targa ....
Targa .... Targa ....
Targa .... Targa ....
Targa .... Targa ....
Targa .... Targa ....

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ....
ha incaricato per la trattazione della presente domanda la ....
.... che accetta.

Firma
(per accettazione)

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

---

(1) Il veicolo deve essere in possesso di Cop-dokument da richiedersi presso l'ex Ufficio provinciale della M.C.T.C.

(2) Allegare alla pratica copia della carta provvisoria di circolazione del veicolo ove questo fosse ancora sprovvisto di carta di circolazione definitiva.

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

ALLEGATO 5

TRASPORTI ECCEZIONALI

Al Dipartimento trasporti terrrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - Autotrasporto internazionale di merci (APC3) - Via Caraci, 36 - 00157 ROMA

Numero albo trasportatori .... Codice Austria ....

La sottoscritta impresa ....
sede legale in ....
chiede l'assegnazione degli ecopunti necessari per l'effettuazione di un trasporto eccezionale in transito attraverso il territorio austriaco.

A tal fine dichiara:

a) che la targa del veicolo con cui verrà effettuato il trasporto è la seguente:... ;

b) che la data di entrata in territorio austriaco sarà la seguente: .... ;

c) di essere a conoscenza e di accettare il fatto che l'Amministrazione provvederà a conservare gli ecopunti attribuiti per i 3 (tre) giorni successivi alla data dichiarata al punto *b)* dopo di che, se non utilizzati, verranno tolti dalla disponibilità dell'impresa al sistema elettronico di rilevazione dei transiti.

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ....
ha incaricato per la trattazione della presente domanda la ....
.... che accetta.

Firma
(per accettazione)

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

ALLEGATO 6

CANCELLAZIONE CERTIFICATI

Al Dipartimento trasporti terrrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - Autotrasporto internazionale di merci (APC3) - Via Caraci, 36 - 00157 ROMA

Numero albo trasportatori .... codice Austria ....

La sottoscritta impresa ....
sede legale in ....
autorizza, ai fini dell'eventuale elevazione alla quota di 50 ecopunti dell'assegnazione per il 3º quadrimestre 2002, prevista per le imprese che avrebbero titolo ad una quantità inferiore di ecopunti, la cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di tutti i veicoli aventi un Cop-dokument superiore a 7 che risultano in disponibilità dell'impresa stessa.

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ....
ha incaricato per la trattazione della presente domanda la ....
.... che accetta.

Firma
(per accettazione)

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

02A10010

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 giugno 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Vista la legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica di seguito denominato M.U.R.S.T.;

Visto decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato nella riunione del 5 marzo 2002 con riferimento, in particolare ai progetti per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del cap. n. 8932;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n, 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate.

Ditta: CONSORZIO MARIO NEGRI SUD - CENTRO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE E BIOMEDICHE - Santa Maria Imbaro (Chieti) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S209-P/F.

Titolo del progetto: Sviluppo di tecniche e di modelli analitici, morfologici e bio-molecolari per l'industria chimico-farmaceutica e agroalimentare, finalizzati allo sviluppo di sostanze di origine naturale d'interesse farmacologico.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 2.257.949,56 di cui:

in zona non eleggibile, € 0,00;

in zona art. 92 par. 3, lettera *a)*, € 0,00;

in zona art. 92 par. 3, lettera *c)*, € 2.257.949,56;

in zona obiettivo 2 e 5 b € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 2.257.949,56.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 2.257.949,56 per ricerca industriale e

€ 0,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 1.574.460,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 524.820,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 65,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 69,73%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° luglio 2001.

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'11 maggio 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Progetto di formazione:

entità delle spese ammissibili: € 225.794,96;

imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona in cui viene prevalentemente svolta l'attività di ricerca;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 169.346,22;

percentuale d'intervento: 0,00%;

durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 1° gennaio 2002;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'11 maggio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: URMET SUD S.P.A. - Roma - (classificata grande impresa).

Progetto: S445-P.

Titolo del progetto: Sistemi e componenti innovativi per il commercio elettronico.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 6.383.407,27 di cui:

in zona non eleggibile: € 206.582,76;

in zona art. 87 par. 3, lettera *a)*, € 0,00;

in zona art. 87 par. 3, lettera *c)*, € 0,00;

in zona obiettivo 2 € 6.176.824,51;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 6.176.824,51.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 3.191.703,64 per ricerca industriale e

€ 3.191.703,63 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D)*, punto 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 3.500.940,00;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 1.166.980,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 50,40%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 54,84%

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: ventisei mesi a partire dal 1° marzo 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 29 maggio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: BISIACH E CARRÙ - COSTRUZIONI ROBOT E MACCHINE SPECIALI S.P.A. - Venaria (Torino) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S558-P.

Titolo del progetto: Nuovo processo robotizzato per la produzione mediante saldatura laser tipo Yag o CO2 di compositi struttirali in alluminio di geometria complessa.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.104.184,85 di cui:

in zona non eleggibile, € 0,00;

in zona art. 87 par. 3, lettera *a)*, € 0,00;

in zona art. 87 par. 3, lettera *c)*, € 1.104.184,85;

in zona obiettivo 2 € 0,00;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.104.184,85.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 519.555,64 per ricerca industriale e

€ 584.629,21 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D)*, punto 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 615.190,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 307.595,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 51,76%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 55,71%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: venti mesi a partire dal 4 marzo 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 4 dicembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: FLORAMIATA S.P.A. - Piancastagnaio (Siena) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S562-P.

Titolo del progetto: Riproduzione asimbiontica di orchidee spontanee italiane e tropicali e messa a punto di metodi di discriminazione tra genotipi.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.362.774,82 di cui:

in zona non eleggibile, € 0,00;

in zona art. 87 par. 3, lettera *a)*, € 328.115,40;

in zona art. 87 par. 3, lettera *c)*, € 0,00;

in zona obiettivo 2 € 1.034.659,42;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.362.774,82.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.362.774,82 per ricerca industriale e

€ 0,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D)*, punti 1, 2, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 1.070.370,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 356.790,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 75,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 78,54%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° maggio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'11 dicembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: ISTITUTO CLINICO «PROF. DR. DE BLASI» S.R.L. - Reggio Calabria - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S365-P.

Titolo del progetto: Realizzazione di un kit diagnostico di ricerca pronto all'uso di citogenetica molecolare per lo studio degli spermatozoi umani.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.824.125,77 di cui:

in zona non eleggibile, € 129.114,23;

in zona art. 92 par. 3, lettera *a)*, € 1.669.188,70;

in zona art. 92 par. 3, lettera *c)*, € 25.822,84;

in zona obiettivo 2 e 5 b € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.695.011,54.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.824.125,77 per ricerca industriale e

€ 0,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D)*, punti 1, 2, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 1.352.510,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 450.836,67.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 69,69%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 74,15%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° giugno 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 dicembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: PROMASS S.R.L. - Trevi (Perugia) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S427-P.

Titolo del progetto: Studio, progettazione e prototipazione di una stampatrice robotizzata per inserimento in automatico delle vaschette termoformate nei contenitori alimentari in polistirolo espanso.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 396.638,90 di cui:

in zona non eleggibile, € 0,00;

in zona art. 87 par. 3, lettera *a)*, € 0,00;

in zona art. 87 par. 3, lettera *c)*, € 396.638,90;

in zona obiettivo 2 € 0,00;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 396.638,90.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 198.319,45 per ricerca industriale e

€ 198.319,45 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D)*, punto 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 220.100,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 110.050,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 52,50%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 55,49%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 1° ottobre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 5 maggio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: SOCIETÀ CONSORTILE METAPONTUM AGROBIOS A R.L. - Metaponto (Matera) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S480-P.

Titolo del progetto: Safety Assessment in Food and Enviroment (S.A.F.E.).

Entità delle spese nel progetto approvato: € 6.855.448,88 di cui:

in zona non eleggibile, € 268.557,59;

in zona art. 87 par. 3, lettera *a)*, € 5.114.989,13;

in zona art. 87 par. 3, lettera *c)*, € 1.471.902,16;

in zona obiettivo 2 € 0,00;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 6.586.891,29.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 6.855.448,88 per ricerca industriale e

€ 0,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D)*, punti 1, 2, 3, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 5.258.950,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 1.752.983,33.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 72,06%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 76,71%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° gennaio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 21 luglio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: L.A.I.M. di Colombai rag. Vittorio - S. Maria a Monte (Pisa) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S492-P.

Titolo del progetto: Elementi per imballaggi di carta innovativi, ad alta resistenza meccanica.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 764.356,21 di cui:

in zona non eleggibile, € 0,00;

in zona art. 87 par. 3, lettera *a)*, € 0,00;

in zona art. 87 par. 3, lettera *c)*, € 0,00;

in zona obiettivo 2 € 764.356,21;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 764.356,21.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 445.702,30 per ricerca industriale e

€ 318.653,91 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D)*, punto 1, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 401.260,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 200.630,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 49,58%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 52,50%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 4 dicembre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 3 agosto 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: Naturis S.r.l. - Rovigo - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S535-P.

Titolo del progetto: Lo studio delle acque derivanti dalla cottura del riso con l'obiettivo di ridurne al minimo i consumi e lo scarico mediante l'ottenimento di prodotti commerciali attraverso un processo innovativo.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.101.086,10 di cui:

in zona non eleggibile, € 185.924,47;

in zona art. 87 par. 3, lettera *a)*, € 0,00;

in zona art. 87 par. 3, lettera *c)*, € 0,00;

in zona obiettivo 2 € 915.161,63;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 915.161,63.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 677.074,99 per ricerca industriale e

€ 424.011,11 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'ad. 4, comma 11, lettera *D)*, punti 1, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 583.130,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 194.376,67.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 49,96%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 52,96%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 7 febbraio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 9 novembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: TECNOCENTRO ENG S.R.L. - Terni - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S541-P.

Titolo del progetto: Acquisizione di nuove conoscenze per lo sviluppo di tecnologie innovative nella realizzazione di apparecchiature che lavorano ad alte pressioni.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.136.205,18 di cui:

in zona non eleggibile, € 0,00;

in zona art. 87 par. 3, lettera *a)*, € 0,00;

in zona art. 87 par. 3, lettera *c)*, € 0,00;

in zona obiettivo 2 € 1.136.205,18;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.136.205,18.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.136.205,18 per ricerca industriale e

€ 0,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D)*, punti 1, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 902.410,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 451.205,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 75,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 79,42%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 15 aprile 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 13 novembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto è subordinata all'immissione di mezzi freschi per un importo pari a € 232.405,60 (450 mil).

Ditta: GAROFOLI S.P.A. - Terni - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S567-P.

Titolo del progetto: Studio di innovativi shelter a geometria espandibile.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.162.028,02 di cui:

in zona non eleggibile, € 0,00;

in zona art. 87 par. 3, lettera *a)*, € 0,00;

in zona art. 87 par. 3, lettera *c)*, € 1.162.028,02;

in zona obiettivo 2 € 0,00;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.162.028,02.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 668.811,68 per ricerca industriale e

€ 493.216,34 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D)*, punti 1, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 782.720,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 260.906,67.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 64,39%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 67,36%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trenta mesi a partire dal 1° aprile 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 19 dicembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: DOMOPAN S.P.A. - Milano - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S574-P.

Titolo del progetto: Recupero di materiali da riciclo come materia prima per sistemi costruttivi industrializzati, a destinazione civile ed industriale caratterizzati da elevati risparmi energetici.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 341.378,01 di cui:

in zona non eleggibile, € 0,00;

in zona art. 87 par. 3, lettera *a)*, € 0,00;

in zona art. 87 par. 3, lettera *c)*, € 245.317,03;

in zona obiettivo 2 € 96.060,98;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 341.378,01.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 341.378,01 per ricerca industriale e

€ 0,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D)*, punti 1, 3, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 267.130,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 1.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: €. 267.130,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 73,59%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 78,25%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: dodici mesi a partire dal 2 aprile 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 19 dicembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: PUGGELLI FRANCO & C. S.R.L. - Prato - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S610-P.

Titolo del progetto: Impianto per preparazione, taglio e il recupero dei materiali derivanti dalla produzione di bava continua per fibre tessili di Nylon con caratteristiche tecnologiche di derivazione plastica per l'alimentazione di estrusori e densificatori per la produzione di polimeri plastici.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 299.545,00 di cui:

in zona non eleggibile, € 0,00;

in zona art. 87 par. 3, lettera *a)*, € 0,00;

in zona art. 87 par. 3, lettera *c)*, € 299.545,00;

in zona obiettivo 2 € 0,00;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 299.545,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 299.545,00 per ricerca industriale e

€ 0,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D)*, punto 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 196.020,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 98.010,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 65,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 65,44%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: venti mesi a partire dal 1º maggio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 29 gennaio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: ANTELOPE TANNING S.P.A. - Santa Croce sull'Arno (Pisa) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S615-P.

Titolo del progetto: Ricerca e sviluppo di interventi integrati per il completo riutilizzo delle acque reflue del processo industriale conciario.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 2.876.664,93 di cui:

in zona non eleggibile, € 0,00;

in zona art. 87 par. 3, lettera *a)*, € 0,00;

in zona art. 87 par. 3, lettera *c)*, € 0,00;

in zona obiettivo 2 € 2.876.664,93;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 2.876.664,93.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.481.198,39 per ricerca industriale e

€ 1.395.466,54 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D)*, punti 1, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 1.810.240,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 603.413,33.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 62,87%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 62,93%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trenta mesi a partire dal 10 maggio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 6 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di euro 18.704.776,22, di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo n. 8932, PG02, esercizio 2002 resti 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A09765

DECRETO 18 luglio 2002.

Definizione per l'anno accademico 2002/2003 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze della cultura, scienze della comunicazione e comunicazione e marketing, presso l'Università di Modena e Reggio Emilia.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto del legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

Vista legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli Atenei di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 349 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la nota in data 30 maggio 2002 con cui l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia chiede, ai sensi del richiamato art. 1, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 264/1999 la programmazione degli accessi a livello nazionale, sulla base delle proprie potenzialità formative deliberate dai relativi consigli di facoltà, per i corsi di laurea in scienze della cultura, in scienze della comunicazione e in comunicazione e marketing;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi di laurea dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia è così determinato:

scienze della cultura: cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dieci per gli studenti non comunitari residenti all'estero;

scienze della comunicazione: duecento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dieci per gli studenti non comunitari residenti all'estero;

comunicazione e marketing: duecentocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dieci per gli studenti non comunitari residenti all'estero;

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il Ministro: MORATTI

02A09759

DECRETO 18 luglio 2002.

Abilitazione all'istituto «Centro studi Martha Harris» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Bologna corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1994 con il quale l'Istituto «Centro studi Martha Harris» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Firenze, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Centro studi Martha Harris» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alla sede periferica di Bologna;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 21 giugno 2002;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Centro studi Martha Harris» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Bologna ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a quindici unità e, per l'intero ciclo, a sessanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A10221

DECRETO 18 luglio 2002.

Abilitazione all'istituto «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi - C.O.I.R.A.G.» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Padova corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1993, con il quale l'Istituto «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi - C.O.I.R.A.G.» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Roma, Torino Milano e Palermo, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi - C.O.I.R.A.G.» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alla sede periferica di Bologna;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 21 giugno 2002;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi - C.O.I.R.A.G.» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Padova ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla duata de presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A10222

DECRETO 25 luglio 2002.

Definizione dei posti di immatricolazioni ai corsi di laurea in biotecnologie, in scienze motorie e sportive e in scienze strategiche, presso l'Università di Torino.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie;

Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, con il quale sono state determinate le lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza;

Visto il decreto direttoriale 2 agosto 2001, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento didattico dell'Università degli studi di Torino nel quale sono ricompresi, tra l'altro, i corsi di laurea in biotecnologie, afferente alla classe 1, in scienze motorie e sportive, afferente alla classe 33 e in scienze strategiche, afferente alla classe DS/1;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la nota in data 3 luglio 2002, con la quale il rettore dell'Università di Torino chiede la programmazione a livello nazionale, per l'anno accademico 2002-2003, degli accessi ai corsi di laurea sopra citati sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dai competenti organi accademici;

Decreta:

Per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi universitari dell'Università degli studi Torino è così determinato:

biotecnologie, classe 1: centoventi per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e cinque per gli studenti stranieri residenti all'estero;

scienze motorie e sportive, classe 33: trecento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e cinque per gli studenti stranieri residenti all'estero;

scienze strategiche, classe DS/1: quaranta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2002

Il Ministro: MORATTI

02A10104

DECRETO 25 luglio 2002.

Definizione per l'anno accademico 2002/2003 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, presso l'Università di Firenze.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2001, con il quale, a seguito dell'approvazione del regolamento didattico dell'Università degli studi di Firenze, sono stati programmati gli accessi al corso di laurea in scienze motorie, classe 33, attivato a decorrere dall'anno accademico 2001-2002;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la nota in data 5 luglio 2002, con la quale l'Università degli studi di Firenze, trasmette la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 19 giugno 2002 relativa, tra l'altro, alla offerta potenziale formativa per il corso di laurea in scienze motorie;

Vista la nota in data 10 luglio 2002, con la quale il rettore della suindicata Università chiede la programmazione per l'anno accademico 2002-2003, degli accessi per il corso di laurea in scienze motorie sulla base del potenziale formativo di cui alla citata delibera;

Decreta:

Per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33 dell'Università degli studi di Firenze è determinato in quattrocentocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e venticinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2002

Il Ministro: MORATTI

02A10215

DECRETO 25 luglio 2002.

Definizione per l'anno accademico 2002/2003 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, presso l'Università di Ferrara.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto direttoriale 18 luglio 2001, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento didattico dell'Ateneo di Ferrara nel quale figura, tra l'altro, il corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la nota in data 6 giugno 2002, con cui l'Università degli studi di Ferrara trasmette la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 13 maggio 2002, relativa all'offerta potenziale formativa per il corso di laurea in scienze motorie;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2002/2003, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33, dell'Università degli studi di Ferrara è determinato in ottanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dieci per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2002

Il Ministro: MORATTI

02A10216

DECRETO 26 luglio 2002.

Modifica all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 116, e proroga del termine di presentazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338 e 23 dicembre 2000, n. 388. (Decreto n. 131).

Il MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 118, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 338/2000, sono stati definiti gli standard minimi dimensionali e qualitativi e le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari previsti dalla medesima legge;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 116, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 338/2000 sono state definite le procedure e le modalità per la presentazione delle richieste relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari da cofinanziare con i fondi previsti dallo stesso art. 1, commi 1 e 2, e dall'art. 144, comma 18, della legge n. 388/2000;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2002, n. 65, con il quale, in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 del predetto decreto ministeriale n. 116, è stata disposta l'adozione del modello informatizzato, sono state fornite indicazioni operative per la formulazione delle richieste di cofinanziamento e all'art. 1, comma 3, è stato stabilito che la presentazione di tali richieste, a pena di esclusione, deve essere effettuata entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato che tale decreto ministeriale 22 aprile 2002, n. 65 (unitamente ai predetti decreti ministeriali 9 maggio 2001 n. 116 e 9 maggio 2001, n. 118) è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2002 e che pertanto il predetto termine scade il 21 agosto 2002;

Tenuto conto che il periodo in cui è risultato fissato il termine di scadenza risulta particolarmente disagevole e crea molteplici problemi operativi alla funzionalità delle strutture dei soggetti interessati alla presentazione delle richieste e che lo spostamento del termine allevierebbe i disagi e le diseconomie connessi;

Ritenuto pertanto, per le suesposte considerazioni, di differire tale scadenza dal 21 agosto 2002 al 30 settembre 2002;

Considerato che l'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 116, prevede che «sono ammesse al cofinanziamento le spese previste nella richiesta presentata, effettivamente sostenute in data successiva a quella del decreto di assegnazione del cofinanziamento previsto all'art. 8, comma 1, del presente decreto. Nel caso di interventi di cui al comma 1, lettera *A*, sono ammesse al cofinanziamento anche le spese effettivamente sostenute in data successiva a quella di presentazione della richiesta di cofinanziamento»;

Ritenuta l'opportunità, con il presente decreto, di modificare il predetto comma nel senso di indicare un'unica regola da applicare alle spese da ammettere a cofinanziamento, che può rendere più spedita la realizzazione degli interventi, e cioè di ammettere a cofinanziamento le spese effettivamente sostenute in data successiva a quella di presentazione della richiesta;

Visto il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, espresso il 15 luglio 2002;

Visto il parere delle Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, espresso il 25 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 116, è sostituito come segue:

«3. Sono ammesse al cofinanziamento le spese previste nella richiesta presentata solo se effettivamente sostenute in data successiva a quella di presentazione della richiesta di cofinanziamento».

Art. 2.

Il termine di scadenza per la presentazione, a pena l'esclusione, delle richieste di cofinanziamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (legge 14 novembre 2000, n. 338, art. 1, e legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 114, comma 18), stabilito all'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2002, n. 65, è differito improrogabilmente dal 21 agosto al 30 settembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

Il Ministro: MORATTI

02A10230

DECRETO 30 luglio 2002.

Modifiche al modello informatizzato da utilizzare per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338 e 23 dicembre 2000, n. 388, in relazione alla modifica apportata dal decreto ministeriale n. 131/2002. (Decreto n. 132).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 118, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 338/2000, sono stati definiti gli standard minimi dimensionali e qualitativi e le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari previsti dalla medesima legge;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 116, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 338/2000 sono state definite le procedure e le modalità per la presentazione delle richieste relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari da cofinanziare con i fondi previsti dallo stesso art. 1, commi 1 e 2, e dall'art. 144, comma 18, della legge n. 388/2000;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2002, n. 65, con il quale, in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 del predetto decreto ministeriale n. 116, è stata disposta l'adozione del modello informatizzato ARSU e sono state fornite indicazioni operative per la formulazione delle richieste di cofinanziamento;

Tenuto conto che tali decreti ministeriali sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2002;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2002, n. 131, con il quale è stato modificato l'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 116;

Attesa la necessità di apportare le conseguenti modifiche ai punti G.2., I.1 e I.2.1 del modello informatizzato ARSU allegato al decreto ministeriale 22 aprile 2002, n. 65, ed alle note relative;

Decreta:

Art. 1.

Nel modello informatizzato ARSU allegato al decreto ministeriale 22 aprile 2002, n. 65, da utilizzare per la presentazione delle richieste di cofinanziamento

relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338, e 23 dicembre 2000, n. 388:

il punto G.2 è sostituito come segue:

«G.2. - Il richiedente intende avvalersi della facoltà di presentare richiesta di cofinanziamento per spese effettivamente sostenute anche in data anteriore a quella del decreto ministeriale di assegnazione del cofinanziamento previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 116/2001 (ma comunque successiva a quella di presentazione di tale richiesta)

(art. 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 116/2001 come sostituito dall'art. 1 del decreto ministeriale n. 131/2002).

☐ SI ☐ NO»;

il punto I.1 è sostituito come segue:

«I.1. - Temporizzazione delle fasi del processo, ciascuna a partire dalla data del decreto ministeriale di assegnazione del cofinanziamento previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 116/2001 (o, in caso di opzione affermativa di cui al punto G.2 del modello ARSU, dalla data di presentazione della richiesta di cofinanziamento).».

il punto I.2.1 è sostituito come segue:

«I.2.1. - Giorni decorrenti dalla data del decreto ministeriale di cofinanziamento (o, in caso di opzione affermativa di cui al punto G.2 del modello ARSU, dalla data di presentazione della richiesta di cofinanziamento).».

Art. 2.

Nelle note per la compilazione del modello informatizzato ARSU di cui all'art. 1 del presente decreto, il punto I.1 è sostituito come segue:

«I.1. - Temporizzazione delle fasi del processo, ciascuna a partire dalla data del decreto ministeriale di assegnazione del cofinanziamento previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 116/2001 (o, in caso di opzione affermativa di cui al punto G.2 del modello ARSU, dalla data di presentazione della richiesta di cofinanziamento). Il tempo delle fasi va indicato riportando il numero dei giorni intercorrenti dalla data del decreto ministeriale di assegnazione del cofinanziamento (o, in caso di opzione affermativa di cui al punto G.2 del modello ARSU, dalla data di presentazione della richiesta di cofinanziamento).

Le date di inizio lavori, ultimazione dei lavori, piena funzionalità, sono impegnative ai fini del monitoraggio in corso d'opera.

Eventuali casi particolari potranno essere meglio esplicati nell'apposito riquadro al punto I.3.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A10231

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 luglio 2002.

Sospensione di alcune disposizioni contenute nel decreto direttoriale 29 ottobre 2001, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Soave Superiore», in conformità della ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 185 del 14 marzo 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Soave» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975, 6 maggio 1976 ed i decreti ministeriali 18 giugno 1992, 2 giugno 1993 e 22 luglio 1998 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il decreto direttoriale 29 ottobre 2001 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Soave Superiore», già riconosciuti a denominazione di origine controllata nelle tipologie «"Soave" Superiore» e «"Soave" Superiore Classico» con il decreto presidenziale e le successive modifiche sopra citati;

Visto il ricorso n. 1334/02 proposto dalla Federazione nazionale del commercio vinicolo, dalla S.p.a. Cantine Francesco Minini, dalla S.p.a. Fratelli Martini Secondo Luigi e dalla S.p.a Schenk Italia, inteso ad ottenere l'annullamento del decreto direttoriale 29 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2001, nella parte in cui dispone l'obbligo dell'affinamento in bottiglia in zona delimitata;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione 2ª *ter*, n. 185 del 14 marzo 2002, che sospende il predetto decreto direttoriale di riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore», nella parte in cui si dispone l'obbligo dell'affinamento in bottiglia in zona delimitata, rilevando che sussistono i presupposti per disporre l'accoglimento dell'istanza;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla emanazione del decreto di sospensione, nella parte *in qua*, del decreto direttoriale 29 ottobre 2001, in ottemperanza alla ordinanza sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

1. In ottemperanza all'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione 2ª *ter* n. 185 del 14 marzo 2002 è sospeso l'obbligo dell'affinamento in bottiglia in zona delimitata previsto all'art. 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Soave Superiore», nel testo annesso al decreto direttoriale 29 ottobre 2001.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente hanno validità dalla data del deposito dell'ordinanza alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale reggente
AMBROSIO

02A10014

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 18 luglio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del P.R.A. - ufficio provinciale di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

1) l'accertato mancato funzionamento del P.R.A. - Ufficio provinciale di Napoli, come da nota dell'8 luglio 2002, prot. n. 45/2002 della procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 8 luglio 2002, a causa di una assemblea sindacale del personale, gli sportelli del suddetto ufficio sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 18 luglio 2002

Il direttore regionale: ABATINO

02A10233

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 19 luglio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Sassari.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Vista la nota in data 28 giugno 2002, prot. n. 170186 del direttore dell'ufficio provinciale di Sassari, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Sassari, nella sede di via Roma;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato dalla necessità di effettuare un intervento di disinfestazione dei locali dell'ufficio provinciale di Sassari;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura dell'ufficio sopracitato, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario è accertato come segue:

dalle ore 8 alle ore 14 del giorno 5 luglio 2002, ufficio provinciale di Sassari, sede di via Roma.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 19 luglio 2002

Il direttore compartimentale: MARTINI

02A10234

DECRETO 1° agosto 2002.

Estensione, in regime di obbligatorietà, ad altri distretti notarili del modello unico informatico, relativamente agli atti di compravendita di immobili, e, in regime di facoltatività, a tutti i distretti notarili, relativamente ad altre tipologie di atti.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
E
IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto tra l'altro gli articoli 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*sexies* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-*sexies* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari;

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di dati particolari da parte di soggetti pubblici;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, e successive modifiche, recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto 10 marzo 1995 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante l'approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione, nonché le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto il decreto direttoriale 13 dicembre 2000 che approva il modello unico informatico, le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati e per il pagamento telematico dei tributi dovuti in relazione all'esecuzione degli adempimenti in materia di atti immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante le nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, e 63, 64 e 65 del decreto legislativo n. 300/1999, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia di Statuto di diritti del contribuente;

Visto il decreto direttoriale 12 dicembre 2001, emanato congiuntamenie dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia del territorio e dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia con cui è stato attivato, relativamente agli atti di compravendita di immobili, il servizio telematico in regime di obbligatorietà dal 1° maggio 2002, per i notai che operano nei distretti notarili di Avellino e Sant'Angelo de' Lombardi, Bergamo, Perugia, Viterbo e Rieti e in regime di facoltatività per i notai che operano sull'intero territorio nazionale, sempre che siano stati attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti per i relativi distretti;

Considerato che occorre fissare la progressiva attivazione del servizio telematico relativo agli atti immobiliari, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di atti, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;

Ravvisata la necessità di estendere ai notai di altri distretti notarili l'utilizzo del servizio telematico, relativamente agli atti di compravendita di immobili, in regime di obbligatorietà;

Ravvisata, altresì, l'opportunità di estendere ai notai che operano sull'intero territorio nazionale l'utilizzo del servizio telematico, relativamente ad altre tipologie di atti, in regime di facoltatività;

Decretano:

Art. 1.

1. I notai che operano nei distretti notarili di Bologna, Forlì, Ravenna, Rimini, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e Terni devono utilizzare, a partire dal 1° ottobre 2002, le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data.

2. I notai che operano nei distretti notarili di Benevento, Caserta, Campobasso, Isernia, Brescia, Cremona, Mantova, Sondrio, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia devono utilizzare, a partire dal 15 novembre 2002, le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima dati.

3. I notai, a partire dalla data del 1° ottobre 2002, possono utilizzare le procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, anche per gli adempimenti relativi agli atti di mutuo e costituzione di garanzie reali su diritti immobiliari, alle cessioni e costituzioni di diritti reali a titolo oneroso su immobili, alle costituzioni di vincolo su immobili, stipulati dalla medesima data, nonché alle accettazioni espresse di eredità contenute in atti stipulati dal 1° ottobre 2002 e alle accettazioni tacite di eredità desumibili da atti stipulati dalla medesima data, sempre che siano stati attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti per i relativi distretti.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano per gli atti relativi ad immobili ubicati nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
FERRARA

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
TATOZZI

02A10098

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 4 luglio 2002, n. **1173.**

Comunicazione dell'avvenuta omologazione di tre barriere stradali di sicurezza per la classe H4, destinazione «spartitraffico» ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223.

Agli enti proprietari e gestori di strade ed autostrade

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223 «Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza»;

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, che aggiorna le istruzioni tecniche allegate al decreto ministeriale sopra citato;

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 3 giugno 1998, che aggiorna ulteriormente le istruzioni tecniche allegate al decreto ministeriale sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1999, modificativo ed integrativo del precitato decreto ministeriale 3 giugno 1998;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2001, modificativo dell'art. 3 del decreto ministeriale 11 giugno 1999;

Visti gli articoli 3 e 5 del citato decreto ministeriale n. 223/1992, che prevedono che le barriere stradali di sicurezza, così come definite dal precedente art. 1, debbano conseguire un certificato di idoneità tecnica («omologazione»), rilasciato dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale;

Visto l'art. 9 del già citato decreto ministeriale n. 223/1992 che prevede che le disposizioni relative all'obbligo di installare barriere omologate entrino in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della circolare del Ministero dei lavori pubblici con cui venga resa nota la avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe;

Visto l'art. 3 del già citato decreto ministeriale 3 giugno 1998 che dispone, al fine di accelerare l'efficacia operativa del decreto ministeriale n. 223/1992, che l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale pubblicherà, anche separatamente, le circolari con le quali viene resa nota l'avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe e che dalla pubblicazione di ciascuna di esse decorreranno, relativamente a ciascuna destinazione e classe, i termini indicati nei successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo;

Considerato che l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ha omologato due barriere di sicurezza in classe H4 e per la destinazione «spartitraffico», mediante rilascio dei relativi certificati di idoneità tecnica;

Visto l'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono state trasferite allo stesso le funzioni e i compiti già del Ministero dei lavori pubblici;

Considerato che le competenze dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale sono oggi assorbite da questa direzione generale;

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente circolare si rende nota, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 223/1992, come modificata dall'art. 3 del decreto ministeriale 3 giugno 1998, l'avvenuta omologazione da parte dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di due barriere stradali di sicurezza in classe H4, per la destinazione «spartitraffico».

Dalla data di pubblicazione della presente circolare e con riferimento alla presente classe e destinazione decorre il termine di sei mesi di cui all'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 3 giugno 1998, decorso il quale gli enti appaltanti saranno tenuti ad installare barriere che abbiano conseguito il certificato di idoneità tecnica.

Il termine di diciotto mesi previsto dal comma 3, secondo capoverso, del medesimo art. 3, relativamente alle classi e destinazioni di cui non sono pubblicate le relative circolari, è stato sostituito, in ultimo dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2001, con quello di un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.

L'elenco aggiornato delle barriere omologate è disponibile sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.infrastrutturetrasporti.it).

Roma, 4 luglio 2002

Il direttore generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre
BERRUTI

02A10228

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia «San Pietro», in Civitavecchia

Con decreto del Ministero dell'interno in data 16 luglio 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia «San Pietro», con sede in Civitavecchia (Roma).

02A09761

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia S. Crispino da Viterbo Religioso, in Orvieto

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 16 luglio 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia S. Crispino da Viterbo Religioso, con sede in Orvieto (Terni), frazione Ponte del Sole.

02A09767

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione Benedettina Sublacense, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 luglio 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione Benedettina Sublacense, con sede in Roma.

02A09766

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia Santissima Trinità, in Barletta

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 luglio 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia Santissima Trinità, con sede in Barletta (Bari).

02A09768

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo S. Apollonia, società cooperativa a responsabilità limitata, in Ariccia.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 luglio 2002, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo S. Apollonia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Ariccia (Roma), è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo massimo di sei mesi.

02A10232

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 8 agosto 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9687
Yen giapponese	116,92
Corona danese	7,4276
Lira Sterlina	0,63350
Corona svedese	9,2955
Franco svizzero	1,4621
Corona islandese	83,24
Corona norvegese	7,4780
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57412
Corona ceca	30,723
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,65
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,5882
Lira maltese	0,4129
Zloty polacco	4,0578
Leu romeno	32036
Tallero sloveno	227,2814
Corona slovacca	43,926
Lira turca	1583000
Dollaro australiano	1,8113
Dollaro canadese	1,5228
Dollaro di Hong Kong	7,5557
Dollaro neozelandese	2,1292
Dollaro di Singapore	1,7125
Won sudcoreano	1164,09
Rand sudafricano	10,1315

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A10387

MINISTERO DELLA SALUTE

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

Il primo elenco comprende le nuove confezioni di riferimento relative a principi attivi già presenti nell'elenco pubblicato.

L'altro elenco comprende nuovi principi attivi già presenti nell'elenco pubblicato.

Nuove confezioni di riferimento relative a principi attivi già presenti in elenco:

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
C01DA02	Nitroglicerina	10 unità 15 mg/die - cerotti transtermici
J01GB06	Amikacina	1 unità 1 g - uso pediatrico
C08CA05	Nifedipina	14 unità 20 mg - uso orale
M01AB05	Diclofenac	20 unità 75 mg - uso orale
J01FF01	Clindamicina	5 unità 600 mg - uso parenterale
J01CF05	Flucloxacillina	12 unità l g - uso orale
A02BA02	Ranitidina	10 unità 50 mg/5 ml - uso parenterale
A12AX99	Calcio fosfato e colecalciferolo	30 unità 1200 mg + 800 UI - uso orale
J05AB01	Aciclovir	3 grammi 5% - uso oftalmico crema

Nuovi principi attivi e nuove confezioni di riferimento non presenti in elenco:

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
A11CC04	Calcitriolo	30 unità 0,50 mcg - uso orale
A11CC04	Calcitriolo	30 unità 0,25 mcg - uso orale
J01FA02	Spiramicina	12 unità 3.000.000 U.I. - uso orale

02A10097

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso veterinario alla ditta Collalto, in Parma

Con decreto n. 15/2002 del 16 luglio 2002 è cautelativamente sospesa ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso veterinario alla ditta Collalto per la propria officina sita in Strada Manara n. 5/A - Parma.

02A10226

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arofexx»

Estratto provvedimento UPC/II/1226 del 17 luglio 2002

Specialità medicinale: AROFEXX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034559017/M - 12,5 mg 5 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559029/M - 12,5 mg 7 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559031/M - 12,5 mg 10 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559043/M - 12,5 mg 14 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559056/M - 12,5 mg 15 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559068/M - 12,5 mg 28 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559070/M - 12,5 mg 30 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559082/M - 12,5 mg 50 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559094/M - 12,5 mg 56 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559106/M - 12,5 mg 60 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559118/M - 12,5 mg 84 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559120/M - 12,5 mg 90 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559132/M - 12,5 mg 98 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559144/M - 12,5 mg 50 compresse in blister monodose;
A.I.C. n. 034559157/M - 12,5 mg 500 compresse in blister monodose;
A.I.C. n. 034559169/M - 25 mg 5 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559171/M - 25 mg 7 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559183/M - 25 mg 10 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559195/M - 25 mg 14 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559207/M - 25 mg 15 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559219/M - 25 mg 28 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559221/M - 25 mg 30 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559233/M - 25 mg 50 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559245/M - 25 mg 56 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559258/M - 25 mg 60 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559260/M - 25 mg 84 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559272/M - 25 mg 90 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559284/M - 25 mg 98 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559296/M - 25 mg 50 compresse in blister monodose;
A.I.C. n. 034559308/M - 25 mg 500 compresse in blister monodose;
A.I.C. n. 034559310/M - sospensione orale 12,5 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml;
A.I.C. n. 034559322/M - sospensione orale 12,5 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml;
A.I.C. n. 034559334/M - sospensione orale 25 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml;
A.I.C. n. 034559346/M - sospensione orale 25 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml;
A.I.C. n. 034559359/M - 12.5 mg 20 compresse in blister;
A.I.C. n. 034559361/M - 25 mg 20 compresse in blister.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0324/001-004/W16,19 E W20.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati in seguito al Periodic safety update report del 4 agosto 2000 - 31 gennaio 2001 (sezioni 4.5 e 4.8 con aggiunta di un avvertenza al paragrafo 4.4 relativa alle reazioni cardiovascolari).

Modifica della posologia e del modo di somministrazione delle controindicazioni e della farmacocinetica nei pazienti con lieve e moderata insufficienza renale.

Modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8 e 5.1 per aggiungere tra le indicazioni terapeutiche il sollievo sintomatico nel trattamento dell'artrite reumatoide nell'adulto.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10065

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nettavisc»

Estratto decreto A.I.C. n. 367 del 18 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NETTAVISC nelle forme e confezioni: «0,3% unguento oftalmico» 1 tubetto da 5 g.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aci S. Antonio - (Catania), via Ercole Patti, 36, codice fiscale n. 00122890874.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,3% unguento oftalmico» 1 tubetto da 5 g A.I.C. n. 035578018 (in base 10), 11XS52 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: unguento oftalmico.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: S.I.F.I. S.p.a. stabilimento sito in Aci S. Antonio - (Catania), via Ercole Patti, 36 (tutte).

Composizione: 100 g contengono:

principio attivo: netilmicina solfato g 0,455 pari a netilmicina g 0,300;

eccipienti: paraffina liquida 5 g; lanolina anidra 15 g; acqua purificata 5 g; vaselina bianca quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico delle infezioni oculari esterne e degli annessi causate da germi sensibili alla netilmicina.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10114

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Limpidex»

Estratto decreto n. 371 del 22 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LIMPIDEX, anche nelle forme e confezioni: «15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse, «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse, «30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse, «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, c.a.p. 00144 - Italia, codice fiscale n. 00410650584.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse - A.I.C. n. 028755078 (in base 10), 0VFK46 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa orodispersibile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2002, n. 63 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore:

Takeda Chemical Industries LTD, stabilimento sito in Chuo-Ku Osaka (Giappone), 1-1 Doshomachi 4-chome (microgranuli);

Takeda Ireland LTD, stabilimento sito in Kilruddery, Bray - CO.Wicklow - Ireland, Bray Business Park (produzione compresse e blisteraggio);

Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Cerano (Italia), via Crosa, 26 (confezionamento e controllo).

Composizione: 1 CPR orodispersibile:

principio attivo: lansoprazolo 15 mg;

eccipienti: microgranuli (lattosio monoidrato e cellulosa microcristallina) 15 mg; magnesio carbonato 5 mg; idrossipropilcellulosa poco sostituita 20 mg; idrossipropilcellulosa 5 mg; ipromellosa 3,5 mg; titanio diossido 1,5 mg; talco 1,5 mg; mannitolo 110,5 mg; copolimero acido metacrilico-etilacrilato (1:1) disp. 30% 53,445 mg; poliacrilato disp. 30% 5,94 mg; macrogol 8000 1,275 mg; gliceril monostearato 3,75 mg; polisorbato 80 1,125 mg; trietil citrato 9,35 mg; ossido di ferro giallo C.I. 77492 0,0375 mg; ossido di ferro rosso C.I. 77491 0,0375 mg; acido citrico anidro 1,54 mg; cellulosa microcristallina 15 mg; crospovidone 7,5 mg; aroma di fragola 1,5 mg; aspartame 4,5 mg; magnesio stearato 3 mg.

confezione: «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse - A.I.C. n. 028755080 (in base 10), 0VFK48 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa orodispersibile;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore:

Takeda Chemical Industries LTD, stabilimento sito in Chuo-Ku Osaka (Giappone), 1-1 Doshomachi 4-chome (microgranuli);

Takeda Ireland LTD, stabilimento sito in Kilruddery, Bray - CO.Wicklow - Ireland, Bray Business Park (produzione compresse e blisteraggio);

Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Cerano (Italia), via Crosa, 26 (confezionamento e controllo).

Composizione: 1 CPR orodispersibile:

principio attivo: lansoprazolo 15 mg;

eccipienti: microgranuli (lattosio monoidrato e cellulosa microcristallina) 15 mg; magnesio carbonato 5 mg; idrossipropilcellulosa poco sostituita 20 mg; idrossipropilcellulosa 5 mg; ipromellosa 3,5 mg; titanio diossido 1,5 mg; talco 1,5 mg; mannitolo 110,5 mg; copolimero acido metacrilico-etilacrilato (1:1) disp. 30% 53,445 mg; poliacrilato disp. 30% 5,94 mg; macrogol 8000 1,275 mg; gliceril monostearato 3,75 mg; polisorbato 80 1,125 mg; trietil citrato 9,35 mg; ossido di ferro giallo C.I. 77492 0,0375 mg; ossido di ferro rosso C.I. 77491 0,0375 mg; acido citrico anidro 1,54 mg; cellulosa microcristallina 15 mg; crospovidone 7,5 mg; aroma di fragola 1,5 mg; aspartame 4,5 mg; magnesio stearato 3 mg.

confezione: «30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse - A.I.C. n. 028755092 (in base 10), 0VFK4N (in base 32);

forma farmaceutica: compressa orodispersibile;

classe: «A».

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2002, n. 63 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5 art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore:

Takeda Chemical Industries LTD, stabilimento sito in Chuo-Ku Osaka (Giappone), 1-1 Doshomachi 4-chome (microgranuli);

Takeda Ireland LTD, stabilimento sito in Kilruddery, Bray - CO.Wicklow - Ireland, Bray Business Park (produzione compresse e blisteraggio);

Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Cerano (Italia), via Crosa, 26 (confezionamento e controllo).

Composizione: 1 CPR orodispersibile:

principio attivo: lansoprazolo 30 mg;

eccipienti: microgranuli (lattosio monoidrato e cellulosa microcristallina) 30 mg; magnesio carbonato 10 mg; idrossipropilcellulosa poco sostituita 40 mg; idrossipropilcellulosa 10 mg; ipromellosa 7 mg; titanio diossido 3 mg; talco 3 mg; mannitolo 221 mg; copolimero acido metacrilico-etilacrilato (1:1) disp. 30% 106,89 mg; poliacrilato disp. 30% 11,88 mg; macrogol 8000 2,55 mg; gliceril monostearato 7,5 mg; polisorbato 80 2,25 mg; trietil citrato 18,7 mg; ossido di ferro giallo C.I. 77492 0,075 mg; ossido di ferro rosso C.I. 77491 0,075 mg; acido citrico anidro 3,08 mg; cellulosa microcristallina 30 mg; crospovidone 15 mg; aroma di fragola 3 mg; aspartame 9 mg; magnesio stearato 6 mg.

confezione: «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse - A.I.C. n. 028755104 (in base 10), 0VFK50 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa orodispersibile;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore:

Takeda Chemical Industries LTD, stabilimento sito in Chuo-Ku Osaka (Giappone), 1-1 Doshomachi 4-chome (microgranuli);

Takeda Ireland LTD, stabilimento sito in Kilruddery, Bray - CO.Wicklow - Ireland, Bray Business Park (produzione compresse e blisteraggio);

Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Cerano (Italia), via Crosa, 26 (confezionamento e controllo).

Composizione: 1 CPR orodispersibile:

principio attivo: lansoprazolo 30 mg;

eccipienti: microgranuli (lattosio monoidrato e cellulosa microcristallina) 30 mg; magnesio carbonato 10 mg; idrossipropilcellulosa poco sostituita 40 mg; idrossipropilcellulosa 10 mg; ipromellosa 7 mg; titanio diossido 3 mg; talco 3 mg; mannitolo 221 mg; copolimero acido metacrilico-etilacrilato (1:1) disp. 30% 106,89 mg; poliacrilato disp. 30% 11,88 mg; macrogol 8000 2,55 mg; gliceril

monostearato 7,5 mg; polisorbato 80 2,25 mg; trietil citrato 18,7 mg; ossido di ferro giallo C.I. 77492 0,075 mg; ossido di ferro rosso C.I. 77491 0,075 mg; acido citrico anidro 3,08 mg; cellulosa microcristallina 30 mg; crospovidone 15 mg; aroma di fragola 3 mg; aspartame 9 mg; magnesio stearato 6 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine delle ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagite da reflusso. Sindrome di Zollinger Ellison. Malattia da reflusso gastro-esofageo (Gerd).

Terapia di mantenimento nella sindrome di Zollinger Ellison; ulcera duodenale o gastrica recidivante; malattie da reflusso gastroesofageo.

Trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da helicobacter pylori.

Trattamento e prevenzione delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di fans, trattamento della dispepsia funzionale non ulcerosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10116

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quinazil»

Estratto decreto N.C.R. n. 372 del 22 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale QUINAZIL, anche nella forma e confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Bagno a Ripoli - Firenze, via Lungo L'Ema, 7 - Loc. Ponte a Ema, c.a.p. 50015 - Italia, codice fiscale n. 00408570489.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 027225097 (in base 10), 0TYV09 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale:

A. Menarini Industrie Sud S.r.l. - L'Aquila, con controlli terminali presso Dompè S.p.a. - L'Aquila;

oppure

Godecke ag - Mooswaldallee, 1 - D - 79090 Friburgo - Germania;

Cosmo S.p.a. - Via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano).

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: Quinapril cloridrato mg 21,664 (pari a mg 20 di quinapril);

eccipienti: magnesio carbonato pesante, lattosio, gelatina, crospovidone, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, polietlenglicole 400, titanio biossido (E 171), ossido di ferro rosso (E 172), cera candelilla (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa sistemica insufficienza cardiaca congestizia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10117

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Losazid»

Estratto decreto N.C.R. n. 389 del 22 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LOSAZID, anche nella forma e confezione: «50 mg/12,5 mg compresse rivestite» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma, codice fiscale n. 00410650584.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«50 mg/12,5 mg compresse rivestite» 28 compresse - A.I.C. n. 031497050 (in base 10), 0Y16UU (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da brevetto, di cui alla lett. *a)* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: società Merck Sharp & Dohme Ltd nello stabilimento sito in Cramlington, Gran Bretagna, le operazioni di confezionamento sono anche eseguite dalla società Merck Sharp & Dohme S.p.a. nello stabilimento sito in via Emilia, 21, Pavia.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: losartan potassico mg 50,00 (pari a losartan 45,76 mg e potassio 4,24 mg);

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, idrossipropilcellulosa, ipromellosa, titanio biossido, E 104 giallo chinolina su alluminio idrato, cera carnauba (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: losazid è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa (pressione sanguigna elevata) in pazienti per i quali è appropriata una terapia di associazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10118

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algolisina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 350 del 4 luglio 2002

Specialità medicinale: ALGOLISINA.

«50 G» unguento in tubo - A.I.C. n. 023753041/.

Società: Polifarma S.p.a., via Tor Sapienza, 138 - 00155 Roma

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Algolisina», «50 G» unguento in tubo - A.I.C. n. 023753041, prodotti anteriormente all'11 aprile 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 41 del 15 febbraio 2001, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 2 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10124

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Peptazol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 351 del 4 luglio 2002

Specialità medicinale: PEPTAZOL.

14 compresse 40 mg - A.I.C. n. 031111014/.

Società: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1 - 20148 Milano

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Peptazol», 14 compresse 40 mg - A.I.C n. 031111014, prodotti anteriomente al 28 febbraio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 5 del 28 gennaio 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 27 agosto 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10123

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento A.I.C. n. 352 del 4 luglio 2002

Specialità medicinali: CITRATO ESPRESSO S. PELLEGRINO; ENTEROGERMINA; FOILLE INSETTI; FOILLE SCOTTATURE; FOILLE SOLE; IDUSTATIN; IDUSTATIN SOLUZIONE; LISOMUCIL; LISOMUCIL GOLA; MAGNESIA S. PELLEGRINO; NEO RINOLEINA; NEUTROSE S. PELLEGRINO; OSMOLAC; SUPPOSTE GLICERINA S. PELLEGRINO; VITAMINA C VITA.

Società: Sanofi-Synthelabo OTC S.p.a., galleria Passarella, 2 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinali:

Citrato espresso S. Pellegrino - flacone polvere 40 g - A.I.C. n. 005540 012;

Enterogermina - «1 miliardo spore» 10 flaconcini orali 5 ml - A.I.C. n. 013046 014;

Enterogermina - «1 miliardo spore» 20 flaconcini orali 5 ml - A.I.C. n. 013046 026;

Foille insetti - crema 15 g - A.I.C. n. 020051 037;

Foille scottature - pomata 29,5 g - A.I.C. n. 006228 062;

Foille sole - crema 30 g - A.I.C. n. 027546 011;

Foille sole - spray 70 g - A.I.C. n. 027546 023;

Idustatin - pomata 10 g 3% - A.I.C. n. 020591 032;

Idustatin soluzione - soluzione uso esterno 10 g 5% - A.I.C. n. 023705 027;

Lisomucil - «10» 20 bustine granulare - A.I.C. n. 023185 073;

Lisomucil - BB flacone sciroppo 125 ml senza zucchero 2% - A.I.C. n. 023185 109;

Lisomucil - AD flacone sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 023185 059;

Lisomucil - AD flacone sciroppo 200 ml senza zucchero 5% - A.I.C. n. 023185 097;

Lisomucil - BB flacone sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 023185 061;

Lisomucil gola - 20 compresse - A.I.C. n. 014621 027;

Magnesia S. Pellegrino - normale s/aroma flacone 100 g - A.I.C. n. 006570 028;

Magnesia S. Pellegrino - effervescente s/aroma 15 g - A.I.C. n. 006570 067;

Magnesia S. Pellegrino - effervescente limone 15 g - A.I.C. n. 006570 093;

Magnesia S. Pellegrino - effervescente limone 40 bustine 2 g - A.I.C. n. 006570 129;

Magnesia S. Pellegrino - normale limone flacone 100 g - A.I.C. n. 006570 131;

Magnesia S. Pellegrino - «effervescente senza aroma» flacone polvere 100 g - A.I.C. n. 006570 232;

Magnesia S. Pellegrino - «effervescente al limone» flacone polvere 100 g - A.I.C. n. 006570 257;

Magnesia S. Pellegrino - «effervescente al mandarino» flacone polvere 100 g - A.I.C. n. 006570 271;

Neo Rinoleina - spray flacone 10 g - A.I.C. n. 026371 017;

Neo Rinoleina - gel 15 g - A.I.C. n. 026371 029;

Neutrose S. Pellegrino - 42 compresse - A.I.C. n. 006483 022;

Osmolac - flacone sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 029160 025;

Supposte glicerina S. Pellegrino - AD 18 supposte - A.I.C. n. 028181 016;

Vitamina C Vita - 10 flaconcini orali 10 ml - A.I.C. n. 007780 075,

prodotti anteriomente al 20 aprile 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 95 del 28 marzo 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dall'11 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10122

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluocaril bi fluoré»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 353 del 4 luglio 2002

Specialità medicinale: FLUOCARIL BI FLUORÉ:

«250» pasta dentifricia 50 ml - A.I.C. n. 024362105;

«250» pasta dentifricia 75 ml - A.I.C. n. 024362117;

«250» pasta dentifricia 125 ml - A.I.C. n. 024362129;

collutorio flac 300 ml - A.I.C. n. 024362194.

Società: Sanofi-Synthelabo OTC S.p.a. - Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Fluocaril bi fluoré» «250» pasta dentifricia 50 ml - A.I.C. n. 024362105, «Fluocaril bi fluoré» «250» pasta dentiifricia 75 ml - A.I.C. n. 024362117, «Fluocaril bi fluoré» «250» pasta dentifricia 125 ml - A.I.C. n. 024362129, «Fluocaril bi fluoré», collutorio flac 300 ml - A.I.C. n. 024362194, prodotti anteriormente all'11 aprile 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 37 del 15 febbraio 2001, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 3 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10119

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Imagopaque, Omnipaque, Omniscan e Visipaque».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 354 del 4 luglio 2002

Specialità Medicinali: IMAGOPAQUE, OMNIPAQUE, OMNISCAN e VISIPAQUE.

Società: Nycomed Amersham Sorin S.r.l., via dei Giardini, 7 - 20121 Milano

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Imagopaque», «Omnipaque», «Omniscan», «Visipaque», nelle forme, confezioni e numeri di A.I.C. di cui al decreto n. 751 del 12 dicembre 2001 prodotti anteriormente al 30 gennaio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 751 del 12 dicembre 2001, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 29 luglio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10120

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pulmozyme»

Estratto provvedimento UPC/II/1218 del 9 luglio 2002

Specialità Medicinale: PULMOZYME.

Confezioni: 029352010/M - 6 fiale 2,5 mg.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0060/001/W016.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del processo di produzione della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10063

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imukin»

Estratto provvedimento UPC/II/1219 del 9 luglio 2002

Specialità Medicinale: IMUKIN.

Confezioni: 028138016/M - 6 flaconi 0,5 ml 100 mcg.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0033/001/W010.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della procedura di test per il bulk «Unformulated».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10064

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Baby rinolo»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 381 del 12 luglio 2002

Specialità medicinale: BABY RINOLO.

BB sciroppo 120 ml - A.I.C. n. 020651016/.

Società: Bruno Farmaceutici S.p.a., via Salvatore Quasimodo 136 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Baby Rinolo», BB sciroppo 120 ml - A.I.C. n. 020651016, prodotti anteriormente al 23 luglio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 390 del 20 giugno 2001, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 18 luglio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10121

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vioxx»

Estratto provvedimento UPC/II/1225 del 17 luglio 2002

Specialità Medicinale: VIOXX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034558015/M - 12,5 mg 5 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558027/M - 12,5 mg 7 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558039/M - 12,5 mg 10 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558041/M - 12,5 mg 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558054/M - 12,5 mg 15 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558066/M - 12,5 mg 28 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558078/M - 12,5 mg 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558080/M - 12,5 mg 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558092/M - 12,5 mg 56 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558104/M - 12,5 mg 60 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558116/M - 12,5 mg 84 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558128/M - 12,5 mg 90 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558130/M - 12,5 mg 98 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558142/M - 25 mg 5 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558155/M - 25 mg 7 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558167/M - 25 mg 10 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558179/M - 25 mg 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558181/M - 25 mg 15 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558193/M - 25 mg 28 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558205/M - 25 mg 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558217/M - 25 mg 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558229/M - 25 mg 56 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558231/M - 25 mg 60 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558243/M - 25 mg 84 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558256/M - 25 mg 90 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558268/M - 25 mg 98 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558270/M - 12,5 mg 50 compresse in blister monodose;

A.I.C. n. 034558282/M - 12,5 mg 500 compresse in blister monodose;

A.I.C. n. 034558294/M - 25 mg 50 compresse in blister monodose;

A.I.C. n. 034558306/M - 25 mg 500 compresse in blister monodose;

A.I.C. n. 034558318/M - sospensione orale 12,5 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml;

A.I.C. n. 034558320/M - sospensione orale 12,5 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml;

A.I.C. n. 034558332/M - sospensione orale 25 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml;

A.I.C. n. 034558344/M - sospensione orale 25 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml;

A.I.C. n. 034558357/M - 12.5 mg 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558369/M - 25 mg 20 compresse in blister;

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0323/001-004/W16,19 E W20.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati in seguito al Periodic safety update report del 4 agosto 2000 - 31 gennaio 2001 (sezioni 4.5 e 4.8 con aggiunta di un'avvertenza al paragrafo 4.4 relativa alle reazioni cardiovascolari).

Modifica della posologia e del modo di somministrazione delle controindicazioni e della farmacocinetica nei pazienti con lieve e moderata insufficienza renale.

Modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8 e 5.1 per aggiungere tra le indicazioni terapeutiche il sollievo sintomatico nel trattamento dell'artrite reumatoide nell'adulto - modifica rcp.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10067

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Coxxil»

Estratto provvedimento UPC/II/1227 del 17 luglio 2002

Specialità medicinale: OXXIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 035037011/M - 5 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037023/M - 7 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037035/M - 10 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037047/M - 14 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037050/M - 15 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037062/M - 28 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037074/M - 30 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037086/M - 50 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037098/M - 56 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037100/M - 60 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037112/M - 84 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037124/M - 90 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037136/M - 98 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037148/M - 50 compresse in blister pvc/al monodose da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037151/M - 500 compresse in blister pvc/al monodose da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037163/M - 5 compresse in blister pvc/al da 25 mg;

A.I.C. n. 035037175/M - 7 compresse in blister pvc/al da 25 mg;

A.I.C. n. 035037187/M - 10 compresse in blister pvc/al da 25 mg;

A.I.C. n. 035037199/M - 14 compresse in blister pvc/al da 25 mg;

A.I.C. n. 035037201/M - 15 compresse in blister pvc/al da 25 mg;

A.I.C. n. 035037213/M - 28 compresse in blister pvc/al da 25 mg;

A.I.C. n. 035037225/M - 30 compresse in blister pvc/al da 25 mg;

A.I.C. n. 035037237/M - 50 compresse in blister pvc/al da 25 mg;

A.I.C. n. 035037249/M - 56 compresse in blister pvc/al da 25 mg;

A.I.C. n. 035037252/M - 60 compresse in blister pvc/al da 25 mg;

A.I.C. n. 035037264/M - 84 compresse in blister pvc/al da 25 mg;

A.I.C. n. 035037276/M - 90 compresse in blister pvc/al da 25 mg;

A.I.C. n. 035037288/M - 98 compresse in blister pvc/al da 25 mg;

A.I.C. n. 035037290/M - 50 compresse in blister pvc/al monodose da 25 mg;

A.I.C. n. 035037302/M - 500 compresse in blister pvc/al monodose da 25 mg;

A.I.C. n. 035037314/M - sospensione orale 12,5/5 ml; 1 bottiglia (vetro) 150 ml;

A.I.C. n. 035037326/M - sospensione orale 12,5/5 ml; 2 bottiglie (vetro) 150 ml;

A.I.C. n. 035037338/M - sospensione orale 25/5 ml; 1 bottiglia (vetro) 150 ml;

A.I.C. n. 035037340/M - sospensione orale 25/5 ml; 2 bottiglie (vetro) 150 ml.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0403/001-004/W09 E W10.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati in seguito al Periodic Safety Update report del 4 agosto 2000 - 31 gennaio 2001 (Sezioni 4.5 e 4.8 con aggiunta di una avvertenza al paragrafo 4.4 relativa alle reazioni cardiovascolari). Modifica della posologia e del modo di somministrazione, delle controindicazioni e della farmacocinetica nei pazienti con lieve e moderata insufficienza renale.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10066

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzioni per emofiltrazione».

Estratto decreto G n. 366 del 18 luglio 2002

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE, con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale, rilasciata alla società Biosol S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Medolla (Modena), via Modenese 30, c.a.p. 41036, Italia, codice fiscale n. 01790790362, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «sacca plastica flessibile 3000 + 2000 ml» (codice A.I.C. n. 031471030\G) viene autorizzata la confezione «sacca flessibile a doppio comparto 250 + 4750 ml» (codice A.I.C. n. 031471081\G).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: sacca flessibile a doppio comparto 250 + 4750 ml - A.I.C n. 031471081\G (in base 10), 0Y0FH9 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione per emofiltrazione.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore:

Biosol S.p.a., stabilimento sito in Sondalo (Italy), strada statale Stelvio, km 86,370 (preparazione, riempimento, confezionamento, sterilizzazione);

Biosol S.p.a., stabilimento sito in Canosa Sannita (Chieti), via Delle Valli, 50 (preparazione, riempimento, confezionamento, sterilizzazione);

Biosol S.p.a., stabilimento sito in Canosa Sannita (Chieti), via Delle Valli, 50 (preparazione, riempimento, confezionamento, sterilizzazione).

Composizione: 1000 ml di soluzione (sterile ed apirogena) contengono:

principio attivo: sodio cloruro in quantità compresa tra 4,529 g e 6,867 g; potassio cloruro in quantità compresa tra 0,000000001 g e 0,335 g; calcio cloruro biidrato in quantità compresa tra 0,147 g e 0,367 g; magnesio cloruro esaidrato 0,051 g; sodio acetato triidrato 4,08 g; sodio lattatio 3,362 g; glucosio anidro 0,000000001 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: soluzione per emofiltrazione per il trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta.

Altre indicazioni sono il sovraccarico idrico, le turbe del bilancio elettrolitico ed il trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 031471030\G possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A10115

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di modifica ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, della denominazione «Ossau-Iraty» registrata a norma dell'art. 17 dello stesso regolamento.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie C 151 del 25 giugno 2002, la domanda di modifica di un elemento del disciplinare della denominazione registrata «Ossau-Iraty».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione della modifica del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex Divisione VI Qualità - Via XX Settembre, 20 - Roma, per gli interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A10013

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale del comparto degli enti pubblici non economici.

In data 13 marzo 2002, alle ore 13,15, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN: nella persona del presidente avv. Guido Fantoni (firmato),

e

Organizzazioni Sindacali	Confederazioni Sindacali
CGIL/FP ...firmato	CGIL ...firmato
CISL/FPS ...firmato	CISL ...firmato
UIL/PA ...firmato	UIL ...firmato
CISAL ...firmato	CSA di CISAL/FIALP ...firmato
RDB/CUB ...non firmato	RDB/Parastato ...non firmato

Al termine della riunione è stato sottoscritto l'allegato Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale del comparto degli enti pubblici non economici.

NORME DI GARANZIA SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO PER IL COMPARTO DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendente dagli enti del comparto di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro del 2 giugno 1998 per la definizione dei comparti di contrattazione.

2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

3. Nel presente accordo vengono altresì indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001.

4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 2.

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale degli enti pubblici non economici sono i seguenti:

a) assistenza ai minori e ai soggetti ospiti nelle strutture sociali;

b) protezione civile, servizio dighe, vigilanza nei parchi nazionali;

c) servizi di informazione, servizi degli uffici di frontiera;

d) assistenza sanitaria, igiene e sanità pubblica;

e) servizi di supporto logistico e organizzativo;

f) specifici servizi del personale;

g) erogazione di pensioni, di indennità e di rendite.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

A) Assistenza sanitaria, igiene e sanità pubblica:

a) pronto soccorso medico e chirurgico;

b) pronto soccorso emotrasfusionale;

c) servizio trasporto infermi;

d) prestazioni terapeutiche già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danno per le persone interessate; trattamenti sanitari obbligatori;

e) referti, denunce, certificazioni e attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.

B) Servizi di supporto logistico organizzativo:

a) servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso per la erogazione delle prestazioni indicate nella lettera A) e limitatamente alle strutture e ai lavoratori direttamente interessati ;

b) raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente.

C) Servizi di informazione e servizi di frontiera:

a) approvvigionamento, attraverso le fonti ordinarie, delle notizie inerenti le condizioni di transitabilità e la loro diffusione mediante i canali radiofonici, televisivi e telefonici;

b) attività di assistenza automobilistica nei confronti di coloro che transitano in entrata o in uscita attraverso il confine del territorio italiano.

D) Servizi di protezione civile, servizio dighe e vigilanza nei parchi nazionali:

a) attività di sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici: periodo di preallarme e di piena;

b) attività di antibracconaggio e antincendi nei parchi nazionali;

c) attività di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità.

E) Assistenza ai minori e ai soggetti ospiti nelle strutture sociali:

a) assistenza agli ospiti nelle strutture sociali dei centri di riabilitazione e protesi e delle case di soggiorno gestite dagli enti;

b) assistenza ai minori nei collegi, nei convitti, nei centri di vacanza studio all'estero, nei soggiorni climatici gestiti dagli enti;

c) assistenza ai soggetti ospiti nei campi profughi gestiti dagli enti.

F) Specifici servizi del personale:

attività del servizio del personale limitatamente all'erogazione degli assegni e delle indennità con funzioni di sostentamento; tale servizio deve essere garantito per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione dei singoli enti.

G) Erogazione di pensioni di indennità e di rendite:

a) pagamento delle pensioni, delle indennità sociali e di adeguamento delle rendite previdenziali, aggiornati secondo il calendario e le scadenze previsti per ogni categoria;

b) erogazione delle altre prestazioni previdenziali (indennità di disoccupazione, di t.b.c., di CIG, ecc.), nel rispetto delle periodicità stabilite.

Art. 3.

Contingenti di personale

1. Ai fini di cui all'art. 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione integrativa di ente, tra gli enti stessi e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono definiti i criteri e le modalità da seguire per la individuazione delle categorie e dei profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali e per la determinazione dei contingenti, anche a livello di sede decentrata, del personale da esonerare dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.

2. La quantificazione dei contingenti di personale suddivisi per area e profilo professionale nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, è definita mediante contrattazione decentrata a livello di struttura periferica di livello dirigenziale da stipularsi entro 15 giorni dall'accordo di cui al comma 1 e, comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione integrativa.

3. In conformità alla disciplina di cui ai commi 1 e 2, i dirigenti responsabili delle strutture centrali e di quelle territoriali individuano, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla «assistenza sanitaria» di cui all'art. 2, comma 2, lettere *Aa)*, *Ab)* ed *Ac)*, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili di cui all'art. 2, comma 2, lettere *Ad)* ed *Ae)*, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.

4. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art. 2, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.

5. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell'art. 5, comma 3, lett. *c)*.

Art. 4.

Modalità di effettuazione degli scioperi

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono tenute a darne comunicazione agli enti interessati, con un preavviso

non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione ai predetti enti.

2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con i singoli enti deve essere comunicata agli enti interessati. Per le vertenze a livello di struttura territoriale decentrata, la proclamazione degli scioperi deve essere comunicata ai responsabili delle strutture interessate secondo il livello della vertenza. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, gli enti sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione completa e tempestiva circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dagli enti anche nell'ipotesi di revoca sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 5, comma 9.

3. In considerazione della natura dei servizi resi dagli enti pubblici non economici i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:

a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, nelle strutture organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata; la giornata si identifica con le 24 ore successive all'inizio del primo turno interessato allo sciopero;

b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;

c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento;

d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singoli profili professionali e/o singole unità organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero articolate per servizi o reparti all'interno della stessa unità operativa autonoma, secondo gli ordinamenti degli enti; l'applicazione della presente disciplina viene definita dagli enti previo accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 3, comma 1. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;

e) in caso di scioperi, distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.

4. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e provinciale. La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della funzione pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.

5. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:

a) dal 10 al 25 agosto;

b) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;

c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Art. 5.

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste nel C.C.N.L. del 6 luglio 1995.

2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.

3. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:

a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del lavoro;

b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il prefetto del capoluogo di regione;

c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il prefetto del capoluogo di provincia.

4. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

5. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali i soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.

6. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.

7. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a otto giorni.

8. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla commissione di garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.

10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

11. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, comma 5.

Art. 6.

Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli articoli 4 e 6 delle predette leggi.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA AD INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IL 13 MARZO 2002

Le parti prendono atto del contenuto della valutazione di idoneità adottata, con delibera del 17 luglio 2002, dalla commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in ordine all'Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale del comparto degli enti pubblici non economici, sottoscritto in data 13 marzo 2002; conseguentemente, in linea con la lettura interpretativa formulata dalla predetta commissione, concordano che:

a) con riferimento alle procedure di raffreddamento e di conciliazione disciplinate dall'art. 5 del presente accordo, il termine di «cinque giorni» di cui all'art. 5, comma 5, ultimo periodo, debba essere correttamente inteso come termine di «cinque giorni lavorativi» dall'apertura del confronto;

b) il periodo complessivo della procedura di conciliazione per le vertenze a carattere regionale e locale di cui all'art. 5, comma 7, debba essere correttamente inteso come periodo «di durata complessiva non superiore ad otto giorni lavorativi».

Roma, 25 luglio 2002

RdB RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE (C.U.B.)

DICHIARAZIONE A VERBALE

La Rdb non sottoscrive il presente accordo sul funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero ritenendolo inutilmente peggiorativo rispetto a quanto previsto dalla legge in proposito.

In particolare non si condivide che siano considerati servizi pubblici essenziali attività di tipo comune la cui sospensione in caso di sciopero non comporta alcun rischio per la collettività (assistenza automobilistica alle frontiere; attività antibracconaggio; erogazione di emolumenti al personale), e si ritiene che l'inclusione di altre attività vada limitata ai casi specifici (l'informazione sulle condizioni di transitabilità può considerarsi «essenziale» solo nei periodi di esodo; l'assistenza agli ospiti delle strutture sociali e dei campi profughi può essere garantita, in caso di sciopero, solo nei confronti di soggetti non autosufficienti.

La RdB non condivide inoltre le limitazioni previste nei confronti di scioperi che interessino singoli profili professionali e/o singole unità organizzative nonché l'esclusione di effettuazione di scioperi articolati per servizi o reparti all'interno della stessa unità operativa.

Si rileva inoltre l'inaccettabilità del fatto che per le scadenze temporali entro cui effettuare le procedure di raffreddamento e conciliazione alcune volte si faccia riferimento ai giorni «lavorativi» e altre no.

Si rappresenta pertanto che, in caso di sciopero, la RdB si atterrà unicamente a quanto disposto dalle leggi in materia non prendendo assolutamente in considerazione quanto previsto dal presente accordo.

RdB Pubblico Impiego
settore parastato
(Riccardo Porretta)
(firmato)

02A10225

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651186/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITARIA E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINNESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

€ 0,77